

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/2006 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 2006****che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

esteso oltre il sistema elettronico di transito esistente, a cominciare dall'introduzione di un sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,

(4) Ai fini della rete elettronica comune di gestione dei rischi e dell'instaurazione di un livello equivalente di controlli doganali in tutto il territorio comunitario, è necessario che l'analisi dei rischi sia basata su tecniche di trattamento dei dati che utilizzino criteri comuni. È pertanto indispensabile che le informazioni sui rischi siano scambiate tra le autorità doganali e la Commissione tramite un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi e che siano individuati settori comuni oggetto di controlli prioritari e concordati criteri di rischio e norme per l'applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici, fermi restando in ogni caso gli obblighi nazionali e internazionali.

considerando quanto segue:

(1) Le modifiche al regolamento (CEE) n. 2913/92, di seguito «il codice», contenute nel regolamento (CE) n. 648/2005, introducono una serie di misure volte a rafforzare la sicurezza delle merci in entrata o in uscita dal territorio comunitario. Tali misure devono portare a migliori e più rapidi controlli doganali mirati e consistono in un'analisi dei rischi e nello scambio elettronico delle pertinenti informazioni tra le autorità doganali e tra dette autorità e la Commissione nell'ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, nell'obbligo di presentare informazioni preliminari all'arrivo o all'uscita per tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono, e nella concessione della qualifica di «operatore economico autorizzato» agli operatori economici affidabili che soddisfano determinati criteri e che fruiscono delle semplificazioni previste dalle norme doganali e/o di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali.

(5) Gli operatori economici che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di operatore economico autorizzato, distinguendosi così in modo positivo rispetto agli altri operatori economici, devono essere considerati partner affidabili nella catena di approvvigionamento. Gli operatori economici autorizzati devono pertanto poter beneficiare non soltanto di procedure doganali semplificate ma anche di controlli di sicurezza agevolati, se si conformano ai requisiti di sicurezza e di protezione.

(2) Affinché tali misure siano attuate efficientemente e rapidamente, è necessario che lo scambio dei dati tra autorità doganali avvenga mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle reti informatizzate, sulla base di norme concordate e dati comuni.

(6) È necessario stabilire condizioni e criteri comuni in tutti gli Stati membri per la concessione, la modifica o la revoca dei certificati di operatori economici autorizzati, o per la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato, nonché regole in materia di domanda e di rilascio di certificati di operatori economici autorizzati. Per mantenere un elevato livello di sicurezza, le autorità doganali devono vigilare a che gli operatori economici autorizzati continuino a conformarsi ai requisiti rilevanti.

(3) In considerazione dei progressi registrati nei sistemi elettronici di sdoganamento degli Stati membri e del ricorso, da parte degli Stati membri e della Commissione, alla tecnologia dell'informazione e delle reti informatizzate, è opportuno che l'utilizzo comune di detti sistemi sia

(7) È necessario istituire e mantenere un sistema elettronico comune di informazione e comunicazione per archiviare e scambiare informazioni riguardanti gli operatori economici autorizzati.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

- (8) Per permettere un'efficace analisi dei rischi e adeguati controlli fondati sull'analisi dei rischi, è necessario stabilire i termini e le norme particolareggiate che disciplinano l'obbligo degli operatori economici di fornire alle autorità doganali informazioni preliminari all'arrivo o all'uscita di tutte le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o ne escono. In linea con le analoghe misure adottate a livello internazionale nell'ambito del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, approvato dall'Organizzazione mondiale delle dogane, e con altre disposizioni speciali previste da accordi internazionali, è opportuno tenere conto dei diversi mezzi di trasporto nonché del tipo di merci o di operatori economici.
- (9) Per permettere alle autorità doganali di effettuare efficaci analisi dei rischi, occorre che le informazioni preliminari all'arrivo o all'uscita delle merci siano introdotte elettronicamente. Dichiarazioni o notifiche in forma cartacea devono essere ammesse solo in talune circostanze eccezionali.
- (10) È necessario armonizzare i dati forniti nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita delle merci per garantire una base comune finalizzata all'analisi dei rischi nell'intera Comunità e per permettere lo scambio efficace di informazioni tra le autorità doganali. Sebbene a tal fine si debba tenere conto dello specifico tipo di traffico di merci e della qualifica di operatore economico autorizzato, le misure di sicurezza e di protezione non debbono essere compromesse. Inoltre, benché una dispensa dalla dichiarazione sommaria possa giustificarsi per le merci trasportate conformemente alle disposizioni dell'Unione postale universale, in ragione delle particolari circostanze in cui si svolge questo tipo di traffico, è comunque necessario prevedere un quadro tecnico per i dati che devono essere forniti alle autorità doganali per via elettronica, per quanto riguarda questo traffico, con reciproco vantaggio.
- (11) Qualora l'analisi dei rischi dia esito positivo occorre applicare un livello equivalente di controllo preventivo nell'intera Comunità. In tale contesto, l'operatore o il vettore devono essere informati di conseguenza.
- (12) Le disposizioni che disciplinano la presentazione e la custodia temporanea delle merci che entrano nel territorio della Comunità devono essere modificate per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nei dati obbligatori.
- (13) Di conseguenza, quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, è altresì opportuno adeguare le disposizioni generali riguardanti il metodo, le scadenze e i luoghi di presentazione delle dichiarazioni di vincolo di merci a un regime doganale.
- (14) Per permettere un controllo più efficace della procedura d'esportazione e del perfezionamento passivo e della riesportazione, ai fini di sicurezza nonché dei controlli doganali, è necessario che le autorità doganali sostituiscano l'attuale procedura basata su supporto cartaceo con uno scambio elettronico di dati tra l'ufficio doganale d'esportazione e l'ufficio doganale di uscita.
- (15) Per un periodo transitorio occorre che il sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni funzioni parallelamente alla procedura d'esportazione basata su supporto cartaceo. Tale procedura deve servire anche d'appoggio al sistema elettronico, sia prima che dopo la fase transitoria. È necessario stabilire disposizioni specifiche applicabili allo scambio di dati sull'esportazione tra uffici doganali nell'ambito del sistema informatizzato per il controllo delle esportazioni. Per garantire il funzionamento regolare del sistema occorre anche modificare le disposizioni che disciplinano la procedura d'esportazione basata su supporto cartaceo.
- (16) Per mantenere le semplificazioni nell'ambito delle procedure d'esportazione, fermi restando i vantaggi offerti agli operatori economici dal sistema informatico di controllo delle esportazioni, gli esportatori devono essere liberi di scegliere se avvalersi delle disposizioni relative alle merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sulla base di un singolo contratto di trasporto.
- (17) È altresì necessario che le disposizioni relative alla concessione della qualifica di operatore economico autorizzato si applichino dal 1° gennaio 2008, per permettere agli Stati membri di istituire le strutture amministrative necessarie.
- (18) Tuttavia, affinché gli Stati membri e gli operatori economici dispongano di un tempo ragionevole per adattare i loro sistemi elettronici, le disposizioni del presente regolamento relative alla definizione dei dati obbligatori e alla presentazione per via elettronica delle informazioni preliminari all'arrivo o all'uscita delle merci devono applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2009.
- (19) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽¹⁾.
- (20) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue.

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente punto:

«12. "Operatore economico":

una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale.»

2) Nella parte I, titolo I, sono aggiunti i seguenti capitoli 4 e 5:

«CAPITOLO 4

Scambio di dati tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche

Articolo 4 quinquies

1. Fatte salve circostanze particolari e le disposizioni relative alla procedura in questione che, all'occorrenza, si applicano per analogia, laddove esistono sistemi elettronici — elaborati dagli Stati membri di concerto con la Commissione — per lo scambio di informazioni relative a procedure doganali o operatori economici, le autorità doganali utilizzano tali sistemi per lo scambio di informazioni tra gli uffici doganali partecipanti.

2. Quando gli uffici doganali che partecipano a una procedura sono situati in Stati membri diversi, detti scambi devono avvenire mediante messaggi che si conformano alla struttura e alle caratteristiche definite di comune accordo dalle autorità doganali.

Articolo 4 sexies

1. Oltre alle condizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, le autorità doganali definiscono e gestiscono dispositivi di sicurezza atti a garantire il funzionamento efficace, affidabile e sicuro dei vari sistemi.

2. Per garantire il livello di sicurezza del sistema previsto al paragrafo 1, tutte le introduzioni, modifiche o cancellazioni di dati sono registrate con l'indicazione della finalità, del momento preciso e della persona che ha effettuato l'operazione. Il dato iniziale o qualsiasi dato che abbia subito uno dei citati trattamenti è conservato per un periodo di almeno tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno al quale il dato è riferito, salvo se previsto diversamente.

3. Le autorità doganali controllano periodicamente la sicurezza.

4. Le autorità doganali partecipanti si informano mutualmente e, all'occorrenza, informano l'operatore economico di qualsiasi sospetto di violazione della sicurezza.

CAPITOLO 5

Gestione del rischio

Articolo 4 septies

1. Le autorità doganali applicano una gestione dei rischi intesa a differenziare i livelli di rischio connessi alle merci oggetto di controllo o di vigilanza doganale e a stabilire se — e, in caso affermativo, dove — sia necessario sottoporre tali merci a controlli doganali specifici.

2. La determinazione di questi livelli di rischio è effettuata sulla base di una valutazione della probabilità che si verifichi l'evento associato a un rischio e della sua incidenza ove l'evento si verifichi effettivamente. Il processo di selezione delle spedizioni o dichiarazioni da presentare ai controlli doganali comporta un elemento aleatorio.

Articolo 4 octies

1. La gestione dei rischi a livello comunitario, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del codice, è effettuata nell'ambito di una rete elettronica comune di gestione dei rischi, che comprende i seguenti elementi:

- a) un sistema comunitario doganale di gestione dei rischi che consenta di mettere in pratica la gestione dei rischi, da utilizzare nella comunicazione — tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione — di qualsiasi informazione relativa ai rischi che possa contribuire a migliorare i controlli doganali;
- b) settori prioritari comuni di controllo;
- c) criteri di rischio e norme comuni per l'applicazione armonizzata dei controlli doganali in casi specifici.

2. Sulla base del sistema citato al paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali si scambiano informazioni relative ai rischi nelle seguenti circostanze:

- a) l'autorità doganale giudica che i rischi siano "significativi" e che richiedano un controllo doganale e i risultati del controllo indicano che l'evento, di cui all'articolo 4, paragrafo 25, del codice, si è verificato;

b) i risultati del controllo non indicano che l'evento associato al rischio, di cui all'articolo 4, paragrafo 25, del codice, si sia verificato, ma le autorità doganali ritengono che la minaccia costituisca un rischio elevato altrove nella Comunità.

Articolo 4 nonies

1. I settori prioritari comuni di controllo individuano determinate destinazioni doganali, vari tipi di merci, rotte di spedizione, modalità di trasporto o operatori economici da sottoporre a rafforzate analisi dei rischi e a controlli doganali più rigorosi per un certo periodo.

2. L'applicazione di settori prioritari comuni di controllo si basa su un approccio comune all'analisi dei rischi nonché su criteri di rischio e norme comuni per la selezione delle merci o degli operatori economici da sottoporre a controllo, al fine di assicurare livelli equivalenti di controlli doganali.

3. I controlli doganali effettuati nei settori comuni di controllo prioritario non pregiudicano gli altri controlli generalmente eseguiti dalle autorità doganali.

Articolo 4 decies

1. I criteri di rischio e le norme comuni di cui all'articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera c), comprendono i seguenti elementi:

- a) una descrizione del rischio o dei rischi;
- b) i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale;
- c) la natura dei controlli doganali che devono essere intrapresi dalle autorità doganali;
- d) la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).

Le informazioni derivanti dall'applicazione degli elementi di cui al primo comma sono diffuse mediante il sistema comunitario di gestione dei rischi doganali di cui all'articolo 4 octies, paragrafo 1, lettera a). Tali informazioni sono utilizzate dalle autorità doganali nei loro sistemi di gestione dei rischi.

2. Le autorità doganali informano la Commissione dei risultati dei controlli doganali intrapresi ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 4 undecies

Per l'introduzione di settori prioritari comuni di controllo e l'applicazione di criteri di rischio e norme comuni, si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) la proporzionalità rispetto al rischio;
- b) l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;
- c) la probabile incidenza sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.»

3) Nella parte I, è inserito il seguente titolo II bis:

«TITOLO II bis

OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI

CAPITOLO 1

Procedura di rilascio dei certificati

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14 bis

1. Fermo restando l'utilizzo di procedure semplificate previste dalla regolamentazione doganale, le autorità doganali possono, su domanda di un operatore economico e ai sensi dell'articolo 5 bis del codice, rilasciare i seguenti certificati di operatori economici autorizzati (di seguito "certificati AEO"):

- a) un certificato AEO — Semplificazioni doganali, per gli operatori economici che richiedono di fruire delle semplificazioni definite nella regolamentazione doganale e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli 14 nonies, 14 decies e 14 undecies;
- b) un certificato AEO — Sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare di agevolazioni sotto l'aspetto dei controlli doganali di sicurezza applicati alle merci in ingresso o in uscita dal territorio doganale della Comunità e che soddisfano le condizioni di cui agli articoli da 14 nonies a 14 duodecies;

c) un certificato AEO — Semplificazioni doganali/sicurezza, per gli operatori economici che richiedono di beneficiare delle semplificazioni di cui alla lettera a) e delle agevolazioni di cui alla lettera b) e che soddisfano le condizioni stabilite agli articoli da 14 *nonies* a 14 *duodecies*.

2. Le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese.

Articolo 14 ter

1. Se un titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a) o c), presenta domanda per una o più delle autorizzazioni di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 *bis*, 313 *ter*, 324 *bis*, 324 *sexies*, 372, 454 *bis*, 912 *octies*, le autorità doganali non effettuano una nuova verifica delle condizioni che sono già state verificate in occasione del rilascio del certificato AEO.

2. Quando una dichiarazione sommaria di entrata è stata presentata da un titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b) o c), il competente ufficio doganale può comunicare all'operatore economico autorizzato, prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario, quando in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare. Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare.

Gli Stati membri possono tuttavia procedere a un controllo fisico anche quando un operatore economico autorizzato non abbia ricevuto comunicazione, prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità, della selezione della spedizione per tale controllo. Il primo comma e il secondo comma si applicano per analogia alle merci destinate all'uscita dal territorio doganale della Comunità.

3. Il titolare di certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b) o c), che importa o esporta merci può presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell'allegato 30 *bis*.

Anche i vettori, gli spedizionieri o agenti doganali, titolari di certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b) o c), che partecipano all'importazione o esportazione di merci per conto di titolari di certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b) o c), possono presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, contenenti un numero ridotto di dati obbligatori, come indicato nella sezione 2.5 dell'allegato 30 *bis*.

Ai titolari di certificato AEO autorizzati a presentare un numero ridotto di dati obbligatori può essere richiesto di fornire ulteriori elementi per garantire il buon funzionamento di sistemi previsti in accordi internazionali con paesi terzi, relativi al reciproco riconoscimento dei certificati AEO e delle misure connesse alla sicurezza.

4. Il titolare di un certificato AEO sarà sottoposto a controlli fisici e documentali minori rispetto ad altri operatori. Le autorità doganali possono decidere diversamente allo scopo di tener conto di un pericolo specifico o di obblighi di controllo previsti da altri atti normativi comunitari.

Se, a seguito dell'analisi dei rischi, le autorità doganali decidono comunque di procedere a un esame complementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o di una dichiarazione presentata da un operatore economico autorizzato, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Su richiesta dell'operatore economico autorizzato, e previo accordo dell'autorità doganale interessata, i controlli possono avere luogo in un luogo diverso dall'ufficio doganale in causa.

5. Il beneficio dei vantaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4 è subordinato alla presentazione dei numeri di certificati AEO richiesti.

Sezione 2

Domanda di certificato AEO

Articolo 14 quater

1. La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all'allegato 1 *quater*.

2. Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l'operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta.

I termini di cui all'articolo 14 *terdecies*, paragrafo 1, e all'articolo 14 *sexdecies*, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l'operatore economico autorizzato dell'accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo.

Articolo 14 quinquies

1. La domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:

- a) l'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato, e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO;
- b) l'autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile all'autorità doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell'informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente nonché almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO.

La contabilità principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO.

2. Qualora non sia possibile individuare l'autorità doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:

- a) l'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato;
- b) l'autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente.

3. Se una parte delle scritture e dei documenti in questione è conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata in conformità del paragrafo 1 o 2, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 *quater*.

4. Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità doganale alla quale la domanda è stata presen-

tata in conformità del paragrafo 1 o 2, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 *quater*, per facilitare l'esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorità doganali di questo Stato membro.

5. La procedura di consultazione di cui all'articolo 14 *quaterdecies* si applica ai casi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinché le autorità doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l'osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO.

7. Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorità doganali per via elettronica.

Articolo 14 sexies

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet.

Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO.

Articolo 14 septies

La domanda non è accettata in uno dei seguenti casi:

- a) la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 *quater* e 14 *quinquies*;
- b) al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento;
- c) il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale;

d) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all'articolo 14 *tervicies*, paragrafo 4.

Sezione 3

Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO

Articolo 14 octies

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:

- a) quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l'operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell'autorità doganale dello Stato membro interessato;
- b) quando la domanda di concessione di un certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b), è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 *sexies*, 445 o 448.

Nei casi di cui alla lettera b) del presente articolo, si considera che il richiedente abbia soddisfatto le condizioni definite agli articoli 14 *nonies*, 14 *decies* e 14 *undecies*, ma deve soddisfare le condizioni di cui all'articolo 14 *duodecies*, paragrafo 2.

Articolo 14 nonies

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:

- a) il richiedente;
- b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione;
- c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale;

d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente.

Tuttavia, l'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente.

2. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili.

Articolo 14 decies

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un efficace sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, secondo trattino, del codice, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

- a) utilizzare un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit;
- b) permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale;
- c) disporre di un sistema logistico che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie;
- d) disporre di un'organizzazione amministrativa che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente;
- e) all'occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli;

- f) disporre di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati;
- g) assicurare che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali;
- h) organizzare misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.
- b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto;
- c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto;
- d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci;

Il richiedente di un certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b), è esonerato dall'obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo.

Articolo 14 undecies

1. La condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, terzo trattino, del codice è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni.

Ai fini del presente articolo, si intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Articolo 14 duodecies

1. Le norme di sicurezza del richiedente di cui all'articolo 5 *bis*, paragrafo 2, quarto trattino, del codice sono considerate soddisfacenti se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite;

e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento;

f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i futuri lavoratori dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti;

g) l'operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

2. Quando presenta una domanda di certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera b), una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324 *sexies*, 445 o 448, soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) essere titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base delle convenzioni internazionali che disciplinano i settori di trasporto interessati;

b) essere un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e soddisfare i criteri di cui al regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione (**);

- c) essere titolare di un certificato rilasciato in un paese al di fuori del territorio doganale comunitario, se un accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e questo paese terzo prevede l'accettazione del certificato, subordinatamente al rispetto delle condizioni definite in detto accordo.

Se una società aerea o marittima è titolare di un certificato di cui al primo comma, lettera a), vanno rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le autorità doganali dello Stato membro che rilasciano il certificato AEO riterranno soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1, nella misura in cui i criteri presi in considerazione per rilasciare detto certificato internazionale siano identici o comparabili a quelli previsti nel citato paragrafo.

3. Se il richiedente è stabilito nella Comunità ed è un agente regolamentato sulla base del regolamento (CE) n. 2320/2002 che soddisfa i criteri previsti dal regolamento (CE) n. 622/2003, si considerano soddisfatti i criteri definiti al paragrafo 1 del presente articolo in relazione ai locali per i quali l'operatore economico ha ottenuto la qualifica di agente regolamentato.

4. Se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di un certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali, di un certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria, di una norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normizzazione o di una norma europea degli organismi di normizzazione europei, si considerano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 nella misura in cui i criteri di rilascio di detti certificati siano identici o comparabili a quelli previsti nel presente regolamento.

(*) GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(**) GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9.

Sezione 4

Procedura di rilascio dei certificati AEO

Articolo 14 terdecies

1. L'autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della domanda conformemente all'articolo 14 *quater*, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*.

2. Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio

del certificato, le comunicano all'autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO nei 35 giorni di calendario che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1, per mezzo del citato sistema di comunicazioni di cui all'articolo 14 *quinquies*.

Articolo 14 quaterdecies

1. Si rende necessaria una consultazione tra autorità doganali degli Stati membri se l'esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli da 14 *septies* a 14 *duodecies* non può essere effettuato dall'autorità doganale dello Stato membro che rilascia il certificato AEO a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l'autorità doganale di rilascio notifica l'informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di cui all'articolo 14 *sexdecies*, paragrafo 2.

Se l'autorità doganale consultata non reagisce entro 60 giorni di calendario, l'autorità che ha chiesto la consultazione può ritenere, sotto la responsabilità dell'autorità doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo può essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorità consultata e consultante.

2. Se, a seguito dell'esame di cui all'articolo 14 *quindecies*, l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale di rilascio che respingerà la domanda. Si applica l'articolo 14 *sexdecies*, paragrafi 4, 5 e 6.

Articolo 14 quindecies

1. L'autorità doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14 *octies* a 14 *duodecies* sono soddisfatti. L'esame dei criteri definiti all'articolo 14 *duodecies* è effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attività connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità doganale.

Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorità doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi.

2. L'autorità doganale di rilascio può accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14 *decies*, 14 *undecies* e 14 *duodecies* con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente.

Articolo 14 *sexdecies*

1. L'autorità doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformità del modello di cui all'allegato 1 *quinquies*.

2. Il certificato AEO è rilasciato entro 90 giorni di calendario dalla ricezione della domanda conformemente all'articolo 14 *quater*. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l'autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, l'autorità doganale informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 90 giorni di calendario.

3. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, può anche essere prolungato se, nel corso dell'esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l'autorità competente.

4. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 14 *terdecies*, 14 *quaterdecies* e 14 *quindecies* rischiano di comportare il rifiuto della domanda, l'autorità doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire entro 30 giorni di calendario prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, è sospeso di conseguenza.

5. Il rigetto di una domanda non dà luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale.

6. In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali informano il richiedente delle ragioni che motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 14 *septdecies*

L'autorità doganale di rilascio informa, nei cinque giorni lavorativi, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*. Se la do-

manda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine.

CAPITOLO 2

Effetti giuridici dei certificati AEO

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 14 *octodecies*

1. Un certificato AEO diventa effettivo il decimo giorno lavorativo che segue la data di rilascio.

2. Il certificato AEO è riconosciuto in tutti gli Stati membri.

3. Il periodo di validità del certificato non è limitato.

4. Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l'operatore economico autorizzato deve osservare.

5. Le autorità doganali di rilascio procedono a un riesame delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:

- a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile;
- b) presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall'operatore economico autorizzato.

Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente stabilito da meno di tre anni, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio.

Si applica l'articolo 14 *quindecies*, paragrafo 2.

Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*.

Sezione 2

Sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato*Articolo 14 novodecies*

1. L'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato nei seguenti casi:

- a) quando scopre una violazione delle condizioni o dei criteri previsti per il rilascio del certificato AEO;
- b) quando le autorità doganali hanno sufficienti motivi di ritenere che sia stato commesso dall'operatore economico autorizzato un atto passibile di procedimento penale e connesso con una violazione delle norme doganali.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità doganale può decidere di non sospendere la qualifica di operatore economico autorizzato se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

Prima di prendere una decisione in merito, le autorità doganali comunicano le loro conclusioni all'operatore economico interessato. Questi avrà facoltà di regolarizzare la sua situazione o esprimere il suo punto di vista entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data della comunicazione.

Tuttavia, la sospensione prende corso immediatamente se la protezione della sicurezza dei cittadini, della salute pubblica o dell'ambiente lo rende necessario a motivo della natura o del livello della minaccia in causa. L'autorità doganale che sospende i vantaggi connessi con il certificato AEO ne informa immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri, per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*, affinché possano prendere i provvedimenti opportuni.

2. Se il titolare del certificato AEO non regolarizza la situazione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro il termine di 30 giorni di calendario di cui al paragrafo 1, terzo comma, l'autorità doganale competente comunica all'operatore economico interessato di aver sospeso la qualifica di operatore economico autorizzato per un periodo di 30 giorni di calendario, in modo tale che l'operatore economico possa prendere i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. La notifica è trasmessa anche alle autorità doganali degli altri Stati membri tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*.

3. Se il titolare del certificato AEO ha commesso un atto di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), l'autorità doganale di rilascio sospende la qualifica di operatore economico autorizzato per la durata del procedimento penale. Essa lo notifica al titolare del certificato. La notifica è inviata anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*.

4. Se l'operatore economico autorizzato non è in grado di regolarizzare la sua situazione entro 30 giorni di calendario, ma può fornire la prova che le condizioni richieste possono essere rispettate in caso di proroga del termine, l'autorità doganale di rilascio proroga la sospensione della qualifica di operatore economico autorizzato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario.

Articolo 14 vices

1. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse.

2. La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni.

3. La sospensione non incide automaticamente sull'autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere.

4. Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 *duodecies*, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta.

Articolo 14 unvices

1. Quando l'operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e le autorità doganali degli altri Stati membri. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all'articolo 14 *novodecies*, paragrafo 2 o 4.

Nella situazione di cui all'articolo 14 *vicies*, paragrafo 4, l'autorità doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a).

2. Se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all'articolo 14 *novodecies*, paragrafo 2 o 4, l'autorità doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*.

Nella situazione di cui all'articolo 14 *vicies*, paragrafo 4, il certificato originale è revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a), è valido.

Articolo 14 *duovicies*

1. Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui all'articolo 14 *bis*, può chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l'operatore economico autorizzato ne dà comunicazione all'autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli è tenuto a notificare all'autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata.

L'autorità doganale che l'ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*.

2. Se l'operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga è notificata alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*.

In tutti gli altri casi, il certificato AEO è ritirato e le autorità doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*.

3. Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l'articolo 14 *tervicies*.

Sezione 3

Revoca del certificato AEO

Articolo 14 *tervicies*

1. L'autorità doganale di rilascio revoca il certificato AEO nei seguenti casi:

- a) se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all'articolo 14 *unvicies*, paragrafo 1;
- b) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello;
- c) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 14 *duovicies*;
- d) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta.

Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l'autorità doganale può decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato.

2. La revoca diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione.

Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 *duodecies*, l'autorità doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a).

3. L'autorità doganale di rilascio informa immediatamente della revoca le autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinvicies*.

4. Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'operatore economico non può presentare un'altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca.

CAPITOLO 3

Scambio di informazioni*Articolo 14 quater*

1. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto.

2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorità doganale di rilascio sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l'operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana.

3. Se un'autorità doganale revoca un'autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313 *bis*, 313 *ter*, 324 *bis*, 324 *sexies*, 372, 454 *bis* e 912 *octies*, ne informa l'autorità doganale che ha rilasciato il certificato AEO.

Articolo 14 quinquies

1. Un sistema elettronico di informazione e comunicazione, definito di comune accordo tra la Commissione e le autorità doganali, è utilizzato ai fini di informazione e comunicazione tra le autorità doganali nonché ai fini di informazione della Commissione e degli operatori economici.

2. La Commissione e le autorità doganali archiviano e hanno accesso alle seguenti informazioni trasmesse mediante il sistema di cui al paragrafo 1:

- a) i dati relativi alle domande trasmesse per via elettronica;
- b) i certificati AEO e, se del caso, le relative modifiche, la revoca o la sospensione dello statuto di operatore economico autorizzato;
- c) ogni altra informazione pertinente.

3. L'autorità doganale di rilascio notifica agli uffici responsabili dell'analisi dei rischi nel proprio Stato membro la concessione, la modifica, la sospensione o la revoca di un certificato AEO. Ne informa altresì tutte le autorità di rilascio degli altri Stati membri.

4. L'elenco degli operatori economici autorizzati può essere divulgato al pubblico dalla Commissione via Internet, previo consenso degli operatori economici stessi. L'elenco è regolarmente aggiornato.»

- 4) Nella parte I, titolo VI, l'intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:

«CAPITOLO 1

Dichiarazione sommaria di entrata».

- 5) Nella parte I, titolo IV, capitolo 1, è inserita la seguente sezione 1:

«Sezione 1

Campo di applicazione

Articolo 181 ter

Salvo ove disposto diversamente dal presente regolamento, tutte le merci importate nel territorio doganale della Comunità devono essere corredate di una dichiarazione sommaria ai sensi dell'articolo 36 *bis* del codice (di seguito "dichiarazione sommaria di entrata").

Articolo 181 quater

Una dichiarazione sommaria di entrata non è richiesta per le merci seguenti:

- a) l'energia elettrica;
- b) le merci importate mediante conduttura;
- c) le lettere, cartoline e stampe, anche in formato elettronico;
- d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
- e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 230, 232 e 233;
- f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;

- g) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 225, 227 e dell'articolo 229, paragrafo 1;
- h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;
- i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 313 *ter*;
- k) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Tuttavia, nei casi di cui al primo comma, lettere e), f) e g), una dichiarazione sommaria di entrata è richiesta se le merci devono essere poste in custodia temporanea. L'articolo 184 *quater*, primo comma, è d'applicazione.

Articolo 181 quinquies

Se un accordo internazionale tra la Comunità e un paese terzo prevede l'esecuzione di controlli di sicurezza nel paese di esportazione, si applicano le condizioni definite nell'accordo.»

- 6) L'articolo 182 è soppresso.
- 7) Nella parte I, titolo VI, l'intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 2

Presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata».

- 8) L'articolo 183 è sostituito dal seguente:

«Articolo 183

1. La dichiarazione sommaria di entrata è resa per via elettronica. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 *bis* ed è compilata

conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato.

La dichiarazione sommaria di entrata è autenticata dalla persona che la redige.

L'articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

2. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata in forma cartacea soltanto in una delle seguenti circostanze:

- a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
- b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata non funziona.

Dette dichiarazioni sommarie di entrata in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altre idonee distinte e contengono le informazioni dettagliate per questo tipo di dichiarazione di cui all'allegato 30 *bis*.

3. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a).

4. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di entrata su carta ai sensi del paragrafo 2, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di entrata su carta è firmata dalla persona che la redige.

5. Le autorità doganali registrano immediatamente le dichiarazioni sommarie di entrata non appena le ricevono.»

- 9) Sono inseriti i seguenti articoli da 183 *bis* a 183 *quinquies*:

«Articolo 183 bis

1. I dati forniti in regime di transito possono essere utilizzati come dichiarazione sommaria di entrata se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le merci sono introdotte nel territorio doganale della Comunità in regime di transito;

- b) lo scambio di dati relativi a detto transito è effettuato mediante le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche;
- c) questi dati comprendono tutti gli elementi necessari alla compilazione di una dichiarazione sommaria di entrata.

2. Purché i dati relativi al transito contenenti gli elementi necessari siano scambiati entro i termini rilevanti di cui all'articolo 184 *bis*, le prescrizioni di cui all'articolo 183 sono considerate rispettate, anche se le merci sono ammesse al regime di transito al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Articolo 183 *ter*

In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di entrata spetta al gestore dell'altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 184 *bis*.

Articolo 183 *quater*

Nel caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, l'obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di entrata spetta alla persona che ha concluso un contratto o emesso una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci a bordo della nave o dell'aeromobile oggetto del contratto.

Articolo 183 *quinquies*

1. Nei casi enunciati agli articoli 183 *ter* e 183 *quater*, il gestore del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità presenta una notifica preliminare all'arrivo all'ufficio doganale di entrata elencando tutte le spedizioni effettuate con tale mezzo di trasporto.

La notifica preliminare all'arrivo specifica l'identità del mezzo di trasporto attivo che entra nel territorio doganale della Comunità. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:

- a) l'identità della persona responsabile del trasporto delle merci in ingresso nel territorio doganale;

- b) l'identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;
- c) il luogo di carico;
- d) il luogo di scarico;
- e) il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;
- f) se del caso, l'identità del mezzo di trasporto o, se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.

La notificazione preliminare all'arrivo è presentata nella stessa forma e mediante lo stesso mezzo della dichiarazione sommaria di entrata, oppure in forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o distinta di carico, sempre che riporti i dati necessari e sia presentata in un modo che le autorità doganali dell'ufficio doganale di entrata considerano accettabile.

2. In casi diversi da quelli contemplati agli articoli 183 *ter* e 183 *quater*, quando una dichiarazione sommaria di entrata per merci trasportate su un mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale della Comunità deve essere presentata da una persona diversa dal gestore di tale mezzo di trasporto, tale gestore può presentare una notificazione preliminare all'arrivo alle autorità doganali dell'ufficio doganale di entrata.

La notifica preliminare all'arrivo specifica l'identità del mezzo di trasporto che attraversa la frontiera. Per ciascuna spedizione, essa contiene le seguenti informazioni:

- a) l'identità della persona che presenta la dichiarazione sommaria di entrata;
- b) il luogo di carico;
- c) il luogo di scarico;
- d) il numero di riferimento identificativo della spedizione, il numero del documento di trasporto o il riferimento della polizza di carico/lettera di vettura aerea;
- e) se il trasporto avviene mediante container, il numero di identificazione del materiale.

3. La notificazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è presentata entro il termine applicabile al mezzo di trasporto di cui all'articolo 184 bis.

Tuttavia, in caso di traffico di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), la notificazione è effettuata almeno 24 ore prima dell'ingresso delle merci nel territorio doganale comunitario.

4. L'articolo 183 si applica per analogia alle notificazioni preliminari all'arrivo.»

10) All'articolo 184, paragrafo 1, la frase «l'articolo 183, paragrafo 1» è sostituita da «l'articolo 183, paragrafi 1 e 2».

11) Nella parte I, titolo VI, capitolo 1, sono aggiunte le seguenti sezioni 3 e 4:

«Sezione 3

Termini

Articolo 184 bis

1. Nel caso di traffico marittimo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

- a) per i carichi trasportati in container ai quali si applicano le lettere c) e d): almeno 24 ore prima del carico nel porto di partenza;
- b) per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo porto situato sul territorio doganale della Comunità;
- c) per i trasporti effettuati tra la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero o del Mediterraneo, tutti i porti del Marocco e il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie: almeno due ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario;
- d) per i trasporti effettuati, tranne quando si applica la lettera c), tra un territorio situato al di fuori del territorio doganale comunitario e i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera o le isole Canarie, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due

ore prima dell'arrivo al primo porto del territorio doganale comunitario.

2. Nel caso di traffico aereo, la dichiarazione sommaria di entrata è presentata presso l'ufficio doganale di entrata entro i seguenti termini:

- a) per voli a corto raggio: almeno entro il momento dell'effettivo decollo dell'aeromobile;
- b) per voli a lungo raggio: almeno quattro ore prima dell'arrivo al primo aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

Ai fini del presente paragrafo si intende per volo a corto raggio, un volo la cui durata è inferiore a quattro ore tra l'ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l'arrivo al primo aeroporto nella Comunità. Tutti gli altri voli sono considerati voli a lungo raggio.

3. Nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno due ore prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

4. Nel caso del traffico su strada, la dichiarazione sommaria di entrata va presentata all'ufficio doganale di entrata almeno un'ora prima dell'arrivo all'ufficio doganale di entrata nel territorio doganale della Comunità.

5. Se la dichiarazione sommaria di entrata è presentata con modalità diversa dal mezzo informatico, i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere c) e d), al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 3 e 4 sono fissati ad almeno quattro ore.

6. Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 184 ter

Il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4, non si applica nei seguenti casi:

- a) se accordi internazionali tra la Comunità e paesi terzi prevedono il riconoscimento dei controlli di sicurezza di cui all'articolo 181 *quinquies*;

b) se accordi internazionali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli di cui all'articolo 184 bis, paragrafi da 1 a 4;

c) in casi di forza maggiore.

Articolo 184 quater

Quando si constata che merci presentate alla dogana, per le quali è necessaria una dichiarazione sommaria di entrata, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che importa le merci o che ha assunto la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di entrata.

La presentazione della dichiarazione sommaria di entrata da parte di un operatore economico dopo il termine di cui all'articolo 184 bis non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Sezione 4

Analisi dei rischi

Articolo 184 quinquies

1. Dopo aver ricevuto le informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata, l'ufficio doganale di entrata procede ad un'analisi adeguata dei rischi, soprattutto sotto il profilo della sicurezza, prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Se la dichiarazione sommaria di entrata è stata depositata in un ufficio doganale diverso dall'ufficio doganale di entrata, e le informazioni sono state trasmesse conformemente all'articolo 36 bis, paragrafo 2, e all'articolo 36 quater, paragrafo 1, secondo comma, del codice, le autorità doganali dell'ufficio di entrata possono accettare i risultati di qualsiasi analisi dei rischi effettuata dall'altro ufficio doganale oppure ne prendono in considerazione le conclusioni quando effettuano una propria analisi dei rischi.

2. Le autorità doganali terminano l'analisi dei rischi prima dell'arrivo delle merci, sempre nel rispetto del termine di cui all'articolo 184 bis.

Tuttavia, per merci trasportate nel tipo di traffico di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1, lettera a), le autorità doganali concludono l'analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata. Quando l'analisi dei rischi fornisce alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità costituirebbe una minaccia per la sicurezza della Comunità tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata e, se diversa, alla persona responsabile del trasporto

delle merci nel territorio doganale della Comunità, il divieto di effettuare il carico delle merci. La notificazione avviene entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata.

3. Quando nel territorio doganale della Comunità sono introdotte merci che non formano oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 181 quater, lettere da a) a i), l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale che le concerne.

4. Le merci presentate alla dogana possono essere svincolate per essere assegnate ad una destinazione doganale non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

Articolo 184 sexies

Quando una nave o un aeromobile deve fare scalo in molti porti o aeroporti della Comunità e a condizione che si sposti tra detti porti senza effettuare scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità, una dichiarazione sommaria di entrata è presentata nel primo porto o aeroporto comunitario per tutte le merci trasportate. Le autorità doganali del primo porto o aeroporto di entrata procedono all'analisi dei rischi, sotto il profilo della sicurezza, di tutte le merci trasportate. Un'analisi dei rischi supplementare può essere effettuata per le merci nei porti o aeroporti in cui sono scaricate.

Quando individua un rischio, l'ufficio doganale del primo porto o aeroporto di entrata decide, in funzione del livello della minaccia, di adottare misure di divieto nel caso di spedizioni ritenute costituire una minaccia talmente grave da richiedere un intervento immediato, o di trasmettere i risultati dell'analisi dei rischi al o ai successivi porti o aeroporti.

Nei successivi porti o aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità, è richiesta la presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata soltanto per le merci che devono essere scaricate in tale porto o aeroporto. Non trova applicazione il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafi 1 e 2.

Articolo 184 septies

Quando in un porto situato sul territorio doganale della Comunità sono caricate merci che dovranno essere scaricate in un altro porto comunitario e sono trasportate su una nave che circola tra detti porti senza effettuare scalo in alcun porto situato fuori del territorio doganale della Comunità, la dichiarazione sommaria di entrata relativa a dette merci è presentata soltanto nel porto comunitario in cui devono essere scaricate. Non trova applicazione il termine di cui all'articolo 184 bis, paragrafo 1.»

12) Nella parte I, titolo VI, l'intestazione del capitolo 3 è sostituita dalla seguente:

«CAPITOLO 2

Custodia temporanea».

13) L'articolo 186 è sostituito dal seguente:

«Articolo 186

1. Le merci presentate in dogana ai sensi dell'articolo 40 del codice sono considerate merci poste in custodia temporanea e la dichiarazione sommaria di entrata è conservata dalle autorità doganali affinché verifichino se le merci cui si riferisce vengono assegnate a una destinazione doganale. Ai fini dell'articolo 49 del codice, si ritiene che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata alla data di presentazione delle merci.

2. Quando una dichiarazione doganale è stata presentata all'ufficio doganale di entrata come dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell'articolo 36 *quater* del codice, le autorità doganali accettano la dichiarazione doganale immediatamente alla presentazione delle merci e queste sono poste direttamente sotto il regime dichiarato, nel rispetto delle condizioni stabilite per tale regime.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando merci non comunitarie trasportate dall'ufficio doganale di partenza, nell'ambito di un regime di transito, sono presentate alla dogana in un ufficio doganale di destinazione situato nel territorio doganale della Comunità, la dichiarazione di transito destinata alle autorità doganali dell'ufficio di destinazione è considerata dichiarazione sommaria di entrata ai fini della custodia temporanea.»

14) All'articolo 187 la frase «all'articolo 44, paragrafo 2» è sostituita da «all'articolo 36 *ter*, paragrafo 3».

15) È aggiunto il seguente articolo 187 bis:

«Articolo 187 bis

1. Le autorità doganali possono concedere l'autorizzazione di esaminare le merci ai sensi dell'articolo 42 del codice alla persona che, in base alla regolamentazione doganale, ha facoltà di assegnare le merci a una destinazione doganale su domanda verbale di detta persona. Le autorità doganali possono tuttavia ritenere, in considerazione delle circostanze, che sia necessaria una domanda scritta.

2. Le autorità doganali possono autorizzare il prelevamento di campioni soltanto su richiesta scritta della persona di cui al paragrafo 1.

3. La domanda scritta può essere presentata su supporto cartaceo o in forma elettronica. È firmata o autenticata dal richiedente e presentata alle autorità doganali competenti. Comporta le informazioni seguenti:

- a) il nome e indirizzo del richiedente;
- b) l'ubicazione delle merci;
- c) il riferimento ad uno dei seguenti elementi:
 - i) la dichiarazione sommaria di entrata;
 - ii) il precedente regime doganale;
 - iii) il mezzo di trasporto;
- d) ogni altra indicazione necessaria all'identificazione delle merci.

4. Le autorità doganali comunicano all'interessato la decisione presa. Quando si tratta di una richiesta di prelevamento di campioni, la decisione specifica la quantità di merci da prelevare.

5. L'esame delle merci e il prelevamento di campioni vengono effettuati sotto la sorveglianza dell'autorità doganale che ne fissa le modalità.

La persona interessata si assume tutti i rischi ed i costi relativi all'esame, al prelevamento di campioni e all'analisi delle merci.

6. I campioni prelevati devono formare oggetto delle formalità necessarie a dar loro una destinazione doganale. Quando l'ispezione dei campioni abbia come conseguenza la distruzione o la perdita irrimediabile dei medesimi, si ritiene che non sorga alcuna obbligazione doganale.

Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dall'esame delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.»

16) Nella parte I, titolo VI, l'intestazione del capitolo 4 è sostituita dalla seguente:

«CAPITOLO 3

Disposizioni particolari applicabili alle merci spedite per via marittima o aerea».

17) L'articolo 201 è sostituito dal seguente:

«Articolo 201

1. La dichiarazione doganale è depositata presso uno dei seguenti uffici doganali:

- a) l'ufficio doganale in cui le merci sono state, o devono essere, presentate in dogana, a norma della regolamentazione doganale;
- b) l'ufficio doganale competente per la sorveglianza del luogo in cui l'esportatore è stabilito o di quello in cui le merci sono imballate o caricate per l'esportazione, salvo nei casi contemplati dagli articoli 789, 790, 791 e 794.

La dichiarazione doganale può essere presentata non appena le merci sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo.

2. L'autorità doganale può autorizzare la presentazione della dichiarazione doganale, prima che il dichiarante sia in grado di presentare le merci o di metterle a disposizione per il controllo, all'ufficio doganale nel quale la dichiarazione è stata presentata o ad un altro ufficio doganale o luogo designato da queste autorità.

L'autorità doganale può fissare un termine, stabilito in base alle circostanze, entro il quale le merci devono essere presentate o messe a disposizione. Trascorso tale termine, la dichiarazione doganale si considera non depositata.

La dichiarazione doganale può essere accettata soltanto dopo che le merci interessate sono state presentate alle autorità doganali o messe a loro disposizione per il controllo, alle condizioni che esse considerano appropriate.»

18) All'articolo 212, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Quando una dichiarazione doganale è utilizzata come dichiarazione sommaria di entrata, ai sensi dell'articolo 36 *quater*, paragrafo 1, del codice, questa dichiarazione comporta, oltre alle indicazioni previste dalla specifica procedura di cui all'allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di entrata precisati nell'allegato 30 *bis*.»

19) All'articolo 216 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Quando una dichiarazione doganale è richiesta per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell'articolo 182 *ter* del codice, la dichiarazione comporta, oltre ai dati previsti dalla specifica procedura di cui all'allegato 37, i dati per una dichiarazione sommaria di uscita precisati nell'allegato 30 *bis*.»

20) All'articolo 251, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) quando si tratti di altre merci:

- i) l'ufficio doganale di esportazione sia informato conformemente all'articolo 792 *bis* che le merci dichiarate non sono uscite dal territorio doganale della Comunità;
- ii) al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione, queste non abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità o non possa essere fornita prova sufficiente dell'avvenuta esportazione conformemente all'articolo 792 *ter*, paragrafo 2.»

21) L'articolo 254 è sostituito dal seguente:

«Articolo 254

Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali possono accettare le dichiarazioni d'immissione in libera pratica che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni contengono almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 *bis*.»

22) All'articolo 260, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione semplificata contiene almeno le indicazioni previste per una dichiarazione semplificata all'allegato 30 *bis*.»

23) All'articolo 261 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l'operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono considerati soddisfatti.»

24) All'articolo 262, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 260 riporta le seguenti informazioni:

- a) l'ufficio o gli uffici doganali competenti ad accettare dichiarazioni semplificate;
- b) le merci alle quali si applica; e
- c) il riferimento alla garanzia che deve essere prestata dall'interessato per garantire un'eventuale obbligazione doganale.

Essa precisa anche la forma e il contenuto delle dichiarazioni complementari e stabilisce i termini entro i quali esse devono essere presentate all'autorità doganale designata a tal fine.»

25) All'articolo 264, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l'operatore economico autorizzato dichiara merci da svincolare ai fini della libera circolazione soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti enumerati nei paragrafi 1 e 2 sono considerati soddisfatti.»

26) All'articolo 266, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'iscrizione nelle scritture di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni previste per una dichiarazione ai

sensi della procedura di domiciliazione di importazione di cui all'allegato 30 bis.»

27) All'articolo 268, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo al regime di deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.»

28) All'articolo 270, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettere a) o c), le autorità doganali di tutti gli Stati membri verificano soltanto se l'operatore economico autorizzato importa merci da svincolare per tale regime soltanto occasionalmente. Tutti gli altri requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono considerati soddisfatti.»

29) L'articolo 271 è sostituito dal seguente:

«Articolo 271

L'autorizzazione di cui all'articolo 269, paragrafo 1, stabilisce le modalità pratiche di attuazione della procedura, compreso l'ufficio o gli uffici doganali di vincolo.

Non è necessario presentare alcuna dichiarazione complementare.»

30) All'articolo 275, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di entrata può accettare le dichiarazioni di vincolo di merci ad un regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37 o che non sono corredate da taluni documenti di cui all'articolo 220.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.»

31) L'articolo 279 è sostituito dal seguente:

«Articolo 279

1. Le formalità da espletare nell'ufficio doganale d'esportazione conformemente all'articolo 792 possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.

2. Trovano applicazione al presente capitolo gli articoli 792, paragrafo 4, 792 bis, 792 ter, da 793 a 793 quater e, se del caso, gli articoli da 796 bis a 796 sexies.»

32) Gli articoli 280 e 281 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 280

1. Su richiesta del dichiarante, l'ufficio doganale di esportazione può accettare le dichiarazioni di esportazione che non contengono tutti i dati di cui all'allegato 37.

Tuttavia tali dichiarazioni devono contenere almeno i dati richiesti per una dichiarazione incompleta di cui all'allegato 30 bis.

Nel caso di merci soggette ai dazi all'esportazione o a qualsiasi altra misura prevista nel quadro della politica agraria comune, le dichiarazioni di esportazione devono contenere tutti gli elementi che consentono la corretta applicazione di questi dazi o di queste misure.

2. Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia alla dichiarazione d'esportazione.

Articolo 281

1. Ove si applichi l'articolo 789, la dichiarazione complementare può essere depositata nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui l'esportatore è stabilito.

2. Se il subappaltatore è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito l'esportatore, il paragrafo 1 si applica soltanto se i dati richiesti sono scambiati in forma elettronica, conformemente all'articolo 4 quinquies.

3. Nella dichiarazione incompleta di esportazione è indicato l'ufficio doganale in cui sarà depositata la dichiarazione complementare. L'ufficio doganale che riceve la dichiarazione incompleta di esportazione comunica i dati di detta dichiarazione all'ufficio doganale in cui è stata presen-

tata la dichiarazione complementare, come previsto al paragrafo 1.

4. Nei casi contemplati nel paragrafo 2, l'ufficio doganale che ha ricevuto la dichiarazione complementare comunica immediatamente i dati di detta dichiarazione all'ufficio doganale in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta di esportazione.»

33) All'articolo 282, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione semplificata contiene almeno i dati richiesti per una dichiarazione semplificata di cui all'allegato 30 bis.

Gli articoli da 255 a 259 si applicano per analogia.»

34) L'articolo 285 è sostituito dal seguente:

«Articolo 285

1. L'esportatore autorizzato è tenuto, prima della partenza delle merci dai luoghi di cui all'articolo 283, a ottemperare alle seguenti obbligazioni:

- a) informare l'ufficio doganale di esportazione della partenza delle merci mediante una dichiarazione semplificata di esportazione in conformità dell'articolo 282;
- b) mettere a disposizione delle autorità doganali tutti i documenti richiesti per l'esportazione delle merci.

2. L'esportatore autorizzato può presentare una dichiarazione completa di esportazione invece della dichiarazione semplificata di esportazione. In questo caso, è esonerato dall'obbligo di presentare una dichiarazione complementare ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 2, del codice.»

35) È inserito il seguente articolo 285 bis:

«Articolo 285 bis

1. L'autorità doganale può dispensare l'esportatore autorizzato dall'obbligo di presentare una dichiarazione semplificata di esportazione all'ufficio doganale di esportazione per ciascuna partenza di merci. Tale esenzione è concessa soltanto a condizione che l'esportatore autorizzato soddisfi le seguenti condizioni:

- a) l'esportatore autorizzato comunica all'ufficio doganale di esportazione ogni partenza, nel modo e nella forma precisate da quest'ultimo a tal fine;
- b) l'esportatore autorizzato fornisce alle autorità doganali o mette a loro disposizione qualsiasi informazione che esse ritengano necessaria per effettuare un'efficace analisi dei rischi, prima dell'uscita delle merci dai luoghi indicati nell'articolo 283;
- c) l'esportatore autorizzato iscrive le merci nelle sue scritture.

L'iscrizione nelle scritture di cui al primo comma, lettera c) può essere sostituita da qualsiasi altra formalità prevista dall'autorità doganale e che presenti analoghe garanzie. Essa reca la data nella quale ha avuto luogo nonché le indicazioni necessarie a identificare le merci.

2. In talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci in causa e dal ritmo accelerato delle operazioni d'esportazione, l'autorità doganale può, fino al 30 giugno 2009, dispensare l'esportatore autorizzato dagli obblighi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sempreché egli fornisca all'ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritenga necessarie per poter esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci prima dell'uscita delle merci.

In tal caso, l'iscrizione delle merci nelle scritture dell'esportatore autorizzato ha valore di svincolo.»

36) È inserito il seguente articolo 285 *ter*:

«Articolo 285 *ter*

1. Le informazioni di cui all'articolo 285 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono trasmesse all'ufficio doganale di esportazione entro i termini stabiliti ai sensi degli articoli 592 *ter* e 592 *quater*.

2. La registrazione nei documenti contabili di cui all'articolo 285 *bis*, paragrafo 1, primo comma, lettera c), comprende i dati previsti per la procedura di domiciliazione di cui all'allegato 30 *bis*.

3. Le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni degli articoli da 796 *bis* a 796 *sexies*.»

37) Nell'articolo 286, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Prima della partenza delle merci l'esportatore autorizzato soddisfa le seguenti condizioni:

- a) espleta le formalità di cui all'articolo 285 o 285 *bis*;
- b) menziona in ogni documento di accompagnamento o ogni altro mezzo che lo sostituisca i seguenti dati:
 - i) il riferimento alla registrazione nei suoi documenti contabili;
 - ii) la data in cui è stata effettuata la registrazione di cui al punto i);
 - iii) il numero dell'autorizzazione;
 - iv) il nominativo dell'ufficio doganale di rilascio.»

38) All'articolo 287, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione di cui all'articolo 283 stabilisce le modalità dettagliate di attuazione della procedura e determina, in particolare:

- a) le merci alle quali si applica;
- b) la modalità con la quale le condizioni di cui all'articolo 285 *bis*, paragrafo 1, devono essere soddisfatte;
- c) il modo e il momento in cui le merci sono svincolate;
- d) il contenuto di ogni documento di accompagnamento o altro mezzo che lo sostituisca nonché le modalità per la sua vidimazione;
- e) le modalità di compilazione della dichiarazione complementare e il termine entro il quale essa deve essere depositata.

Quando si applicano gli articoli da 796 *bis* a 796 *sexies*, lo svincolo di cui al primo comma, lettera c), è concesso conformemente all'articolo 796 *ter*.»

39) All'articolo 288, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I documenti o i supporti di cui al paragrafo 1 devono contenere almeno le informazioni previste nell'allegato 30 bis per la procedura da espletare. Il documento o supporto è corredato di una domanda di esportazione.

Le autorità doganali possono accettare che tale domanda sia sostituita con una domanda globale, a condizione che l'operatore economico abbia fornito alle autorità doganali ogni informazione che queste ritengono necessaria per poter effettuare l'analisi dei rischi e l'esame delle merci. La domanda globale ha per oggetto le operazioni di esportazione da effettuare in un determinato periodo. Il dichiarante fa riferimento all'autorizzazione sul documento o supporto utilizzato per l'esportazione.»

40) All'articolo 289 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il dichiarante mette a disposizione delle autorità doganali le informazioni necessarie ai fini di una efficace analisi dei rischi e dell'esame delle merci, prima dell'uscita di tali merci.»

41) All'articolo 313 ter, è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Quando la società di navigazione dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), le autorità doganali degli Stati membri interessati verificano soltanto se i requisiti di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), del presente articolo sono stati soddisfatti. Tutti gli altri requisiti enumerati nel presente articolo sono considerati soddisfatti.»

42) L'articolo 367 è sostituito dal seguente:

«Articolo 367

Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano alle procedure semplificate specifiche ad alcune modalità di trasporto di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).»

43) L'articolo 368 è soppresso.

44) All'articolo 373 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo sono considerati soddisfatti.»

45) All'articolo 454 bis, è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. Quando la persona interessata dispone di un certificato AEO di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, lettera a) o c), i requisiti di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), del presente articolo e all'articolo 373, paragrafo 2, lettera b), sono considerati soddisfatti.»

46) Nella parte II, l'intestazione del titolo IV è sostituita dalla seguente:

«DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE».

47) Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 1:

«CAPITOLO 1

Disposizioni generali applicabili alle dichiarazioni doganali

Articolo 592 bis

Gli articoli da 592 ter a 592 septies non si applicano alle seguenti merci:

- a) l'energia elettrica;
- b) le merci esportate mediante conduttura;
- c) le lettere, cartoline e stampe, anche su supporto elettronico;
- d) le merci trasportate in conformità delle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale;
- e) le merci oggetto di dichiarazioni doganali effettuate con qualsiasi altro atto ai sensi degli articoli 231 e 233;
- f) le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori;
- g) le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale, ai sensi degli articoli 226, 227 e dell'articolo 229, paragrafo 2;
- h) le merci corredate di carnet ATA e CPD;

- i) le merci trasportate in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati che hanno aderito al trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951;
- j) le merci trasportate a bordo di navi che effettuano servizio di linea regolare debitamente autorizzate ai sensi dell'articolo 313 *ter*.

Articolo 592 *ter*

1. Quando le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità sono oggetto di una dichiarazione doganale, questa è depositata all'ufficio doganale competente entro i termini seguenti:

a) nel caso del traffico marittimo:

i) per i carichi in container sempre che non trovino applicazione i punti iii) o iv): almeno 24 ore prima del carico delle merci sulla nave a bordo della quale devono lasciare il territorio doganale della Comunità;

ii) per i carichi alla rinfusa/frazionati: almeno quattro ore prima della partenza dal porto situato sul territorio doganale della Comunità;

iii) per i trasporti effettuati tra il territorio doganale della Comunità ad eccezione dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madera e delle isole Canarie e la Groenlandia, le isole Færøer, Ceuta, Melilla, la Norvegia, l'Islanda o i porti del Mar Baltico, del Mare del Nord, del Mar Nero, del Mediterraneo o tutti i porti del Marocco: almeno due ore prima della partenza dal primo porto del territorio doganale comunitario;

iv) per i trasporti effettuati, nei casi diversi da quelli contemplati al punto iii), tra i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie e i territori situati al di fuori del territorio doganale comunitario, quando la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore: almeno due ore prima della partenza dal porto del territorio doganale comunitario;

b) nel caso del traffico aereo, almeno 30 minuti prima della partenza da un aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

c) nel caso del traffico ferroviario e di navigazione su acque interne, almeno due ore prima della partenza dall'ufficio doganale di uscita;

d) nel caso del traffico stradale, almeno un'ora prima della partenza dall'ufficio doganale di uscita;

e) nel caso di fornitori di pezzi di ricambio e di sostituzione, destinati alle navi o agli aeromobili ai fini di riparazione e manutenzione, di combustibili per motori, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di macchine e apparati utilizzati a bordo, e di prodotti alimentari destinati a essere consumati a bordo delle navi o degli aeromobili, almeno 15 minuti prima della partenza dei mezzi di trasporto dal porto o dall'aeroporto situato sul territorio doganale della Comunità;

f) quando si applica il regolamento (CE) n. 800/1999, conformemente alle norme di detto regolamento.

2. Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c), d) e e), è almeno di quattro ore.

3. Se il sistema informatizzato delle autorità doganali è temporaneamente fuori servizio, si applicano comunque i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 592 *quater*

1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all'articolo 592 *ter*.

2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, il termine per la presentazione della dichiarazione è quello applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 592 *ter*.

Articolo 592 *quinqüies*

1. I termini di cui agli articoli 592 *ter* e 592 *quater* non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi richiedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni doganali entro termini diversi da quelli citati in detti articoli.

2. In nessun caso il termine può essere ridotto ad una durata inferiore a quella necessaria a effettuare un'analisi dei rischi prima dell'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.

Articolo 592 sexies

1. L'ufficio doganale competente procede, al momento della ricezione della dichiarazione doganale, all'analisi dei rischi e ai controlli doganali appropriati prima dello svincolo delle merci per l'esportazione.

2. Le merci possono essere svincolate non appena sia stata completata l'analisi dei rischi e i risultati consentano lo svincolo.

Articolo 592 septies

1. Quando si constata che merci presentate alla dogana non formano oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati necessari per una dichiarazione sommaria di uscita, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita.

2. La presentazione della dichiarazione doganale da parte del dichiarante dopo la scadenza stabilita agli articoli 592 *ter* e 592 *quater* non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

Articolo 592 octies

Quando merci esentate, ai sensi dell'articolo 592 *bis*, lettere da d) a j), dall'obbligo di presentare una dichiarazione doganale entro i termini stabiliti agli articoli 592 *ter* e 592 *quater* lasciano il territorio doganale della Comunità, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della rispettiva dichiarazione doganale.»

48) Nella parte II, titolo IV, l'intestazione del capitolo 1 è sostituita dalla seguente:

«CAPITOLO 2

Esportazione definitiva».

49) Nella parte II, titolo IV, capitolo 2, è inserito il seguente articolo 787:

«Articolo 787

1. Le dichiarazioni di esportazione devono essere conformi alle disposizioni relative alla struttura e ai dati previsti nel presente capitolo, agli articoli da 279 a 289, nell'allegato 37 e nell'allegato 30 *bis*. Devono essere presentate presso il competente ufficio doganale mediante un procedimento informatico.

2. Le autorità doganali accettano una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo, mediante formulario conforme ai modelli degli allegati da 31 a 34, contenente l'elenco minimo dei dati di cui agli allegati 37 e 30 *bis* per la procedura di esportazione, soltanto in una o entrambe le seguenti circostanze:

a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;

b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione di esportazione non funziona.

3. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da espletare nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Il ricorso a una dichiarazione di esportazione su supporto cartaceo di cui al paragrafo 2, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

5. Quando le merci sono esportate da viaggiatori che non hanno accesso diretto al sistema informatizzato delle dogane e che non dispongono pertanto di alcuna possibilità di presentare la dichiarazione di esportazione con mezzo informatico all'ufficio di esportazione, le autorità doganali autorizzano il viaggiatore ad effettuare una dichiarazione doganale su supporto cartaceo, su un formulario conforme al modello degli allegati da 31 a 34, contenente l'elenco minimo dei dati che figurano negli allegati 37 e 30 *bis* per la procedura di esportazione.

6. Nei casi contemplati nei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, le autorità doganali provvedono a che siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli da 796 *bis* a 796 *sexies*.»

50) All'articolo 791, il paragrafo 2 è soppresso.

51) L'articolo 792 è sostituito dal seguente:

«Articolo 792

1. Fatto salvo l'articolo 207, quando la dichiarazione di esportazione è fatta sulla base del documento amministrativo unico devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 2 e 3. L'ufficio doganale presso il quale è stata presentata la dichiarazione di esportazione appone il timbro nella casella A e completa, all'occorrenza, la casella D.

Quando concede lo svincolo della merce, tale ufficio doganale conserva l'esemplare n. 1, invia l'esemplare n. 2 all'istituto di statistica dello Stato membro da cui dipende l'ufficio doganale di esportazione e, quando non trovano applicazione gli articoli da 796 *bis* a 796 *sexies*, restituisce all'interessato l'esemplare n. 3.

2. Quando la dichiarazione di esportazione è trattata per mezzo di un procedimento informatico dall'ufficio doganale di esportazione, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico può essere sostituito da un documento di accompagnamento stampato dal sistema informatizzato dell'autorità doganale. Questo documento contiene almeno i dati richiesti per il documento di accompagnamento di esportazione di cui all'articolo 796 *bis*.

Le autorità doganali possono autorizzare il dichiarante a stampare il documento di accompagnamento dal suo sistema informatizzato.

3. Quando l'intera operazione di esportazione è effettuata sul territorio di un unico Stato membro, quest'ultimo può rinunciare all'uso dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o del documento di accompagnamento di esportazione, a condizione che siano soddisfatti gli obblighi di cui all'articolo 182 *ter*, paragrafo 2, del codice.

4. Fatte salve le disposizioni degli articoli da 796 *bis* a 796 *sexies*, quando la regolamentazione doganale prevede un documento in sostituzione dell'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico, al documento di sostituzione si applicano per analogia le disposizioni del presente titolo.»

52) Sono inseriti i seguenti articoli 792 *bis* e 792 *ter*:

«Articolo 792 *bis*

1. Quando una merce che ha ottenuto lo svincolo per l'esportazione non è uscita dal territorio doganale della Comunità, l'esportatore o il dichiarante ne informano im-

mediatamente l'ufficio doganale di esportazione. Se del caso, l'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico va restituito a detto ufficio. L'ufficio doganale di esportazione annulla la dichiarazione di esportazione.

2. Quando, nei casi di cui all'articolo 793 *bis*, paragrafo 6, o all'articolo 793 *ter*, una modifica del contratto di trasporto ha per effetto di far terminare all'interno del territorio doganale della Comunità un trasporto che doveva concludersi al di fuori di tale territorio, le società o autorità interessate possono procedere all'esecuzione del contratto modificato soltanto previo accordo dell'ufficio doganale di cui all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), o, in caso di un'operazione di transito, dell'ufficio doganale di uscita. L'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione va restituito all'ufficio doganale di esportazione che annulla la dichiarazione.

Articolo 792 *ter*

1. L'ufficio doganale di esportazione può chiedere all'esportatore o al dichiarante di comprovare l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

2. Quando al termine di un periodo di 90 giorni dalla data dello svincolo delle merci per l'esportazione, queste non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità o non può essere fornita prova sufficiente dell'avvenuta esportazione, la dichiarazione di esportazione è annullata. L'ufficio doganale di esportazione ne informa l'esportatore o il dichiarante.»

53) L'articolo 793 è sostituito dal seguente:

«Articolo 793

1. L'esemplare n. 3 del documento amministrativo unico o il documento di accompagnamento di cui all'articolo 792, paragrafo 2, e le merci che hanno fruito dello svincolo per l'esportazione devono essere presentate congiuntamente in dogana presso l'ufficio doganale di uscita.

2. L'ufficio doganale di uscita è l'ultimo ufficio doganale prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.

In deroga alla disposizione del comma precedente, l'ufficio doganale di uscita è uno dei seguenti:

a) per le merci esportate mediante condotta e per l'energia elettrica, l'ufficio designato dallo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito;

- b) l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono prese in carico, a fronte di un contratto di trasporto unico per la loro uscita dal territorio doganale della Comunità, da una società ferroviaria, dall'autorità postale, da una società di navigazione marittima o aerea, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per ferrovia, a mezzo posta, per via aerea o via marittima;
 - ii) il dichiarante o il suo rappresentante chiedono che le formalità di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, o all'articolo 796 sexies, paragrafo 1, siano espletate presso detto ufficio.»
- 54) Sono inseriti i seguenti articoli 793 bis, 793 ter e 793 quater:

«Articolo 793 bis

1. L'ufficio doganale di uscita procede a idonei controlli fondati sull'analisi dei rischi prima dell'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità, principalmente per assicurarsi che le merci presentate corrispondano alle merci dichiarate. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Se la dichiarazione doganale di esportazione è stata presentata in un ufficio diverso dall'ufficio doganale di uscita, e le relative informazioni sono state trasmesse ai sensi dell'articolo 182 ter, paragrafo 2, del codice, l'ufficio doganale di uscita può tenere conto dei risultati di eventuali controlli effettuati dall'altro ufficio.

2. Quando il dichiarante abbia apposto la dicitura "RETEXP" nella casella n. 44, o il codice 30400 o abbia sollecitato in altro modo la restituzione dell'esemplare n. 3, l'ufficio doganale d'uscita attesta l'uscita materiale della merce apponendo un visto sul verso di detto esemplare.

L'ufficio doganale restituisce l'esemplare alla persona che glielo ha presentato o all'intermediario indicatovi che ha sede nella circoscrizione dell'ufficio doganale di uscita, il quale provvederà a restituirlo al dichiarante.

Il visto è costituito da un timbro recante il nome dell'ufficio doganale di uscita e la data di uscita delle merci.

3. In caso di uscita frazionata, tramite il medesimo ufficio doganale di uscita, il visto è apposto solo per la parte delle merci effettivamente esportata.

In caso di uscita frazionata attraverso diversi uffici doganali, l'ufficio doganale di esportazione o l'ufficio doganale di uscita presso il quale è stato presentato l'originale dell'esemplare n. 3 provvede ad autenticare, su richiesta debitamente giustificata, una copia dell'esemplare n. 3 per ogni singola quantità di merci in causa, in vista di una sua presentazione ad un altro ufficio doganale di uscita.

Nei casi contemplati nel primo e secondo comma, all'originale dell'esemplare n. 3 è apposta la corrispondente annotazione.

4. Quando l'intera operazione di esportazione venga effettuata sul territorio di uno Stato membro, questo può prevedere di non vistare l'esemplare n. 3. In tal caso, detto esemplare non viene restituito al dichiarante.

5. Quando l'ufficio doganale di uscita constati una deficienza, la annota sull'esemplare della dichiarazione di esportazione presentata e ne informa l'ufficio doganale di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati un'eccedenza, ne rifiuta l'uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione.

Quando l'ufficio doganale di uscita constati una differenza nella natura delle merci, rifiuta l'uscita di dette merci finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l'ufficio doganale di esportazione.

6. Nei casi di cui all'articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l'ufficio doganale di uscita vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione, conformemente all'articolo 793 bis, paragrafo 2, dopo aver apposto sul documento di trasporto la dicitura "Export" e il proprio timbro. Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di trasporto e viceversa.

Nel caso in cui vi siano linee regolari o trasporti o voli diretti a destinazione di un paese terzo per i quali gli operatori possano garantire la regolarità delle operazioni, non sono richiesti la dicitura "Export" e l'apposizione del timbro sul documento di trasporto.

Articolo 793 ter

1. Quando si tratta di merci portate al di fuori del territorio doganale della Comunità o inviate ad un ufficio doganale di uscita con una procedura di transito, l'ufficio doganale di partenza vista l'esemplare n. 3 conformemente all'articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce alla persona indicata nel suddetto articolo.

Quando è obbligatorio un documento di accompagnamento, esso è altresì vistato con dicitura "Export". Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento di accompagnamento e viceversa.

Il primo e secondo comma del presente articolo non si applicano quando le merci sono esentate dalla presentazione presso l'ufficio doganale di partenza, come previsto all'articolo 419, paragrafi 4 e 7, e all'articolo 434, paragrafi 6 e 9.

2. L'applicazione del visto e la restituzione dell'esemplare n. 3, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, sono effettuate anche nel caso di merci svincolate per l'esportazione, che non circolano in regime di transito ma sono inviate ad un ufficio doganale di uscita accompagnate da una dichiarazione di transito con manifesto unico, di cui all'articolo 445 o all'articolo 448, e individuate ai sensi dell'articolo 445, paragrafo 3, lettera e), o dell'articolo 448, paragrafo 3, lettera e).

3. L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita fisica delle merci.

Articolo 793 quater

1. Quando merci in regime di sospensione dei diritti d'accisa sono inviate fuori dal territorio doganale della Comunità con il documento amministrativo di accompagnamento previsto dal regolamento (CEE) n. 2719/92, l'ufficio doganale d'esportazione vista l'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 793 bis, paragrafo 2, e lo restituisce al dichiarante dopo aver apposto la dicitura "Export" e il timbro di cui al citato articolo su tutti gli esemplari di detto documento amministrativo di accompagnamento.

Nell'esemplare n. 3 della dichiarazione di esportazione si fa riferimento al documento amministrativo di accompagnamento e viceversa.

2. L'ufficio doganale di uscita constata l'uscita materiale delle merci e rispedisce l'esemplare del documento d'accom-

pagnamento a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio.

Nei casi contemplati dall'articolo 793 bis, paragrafo 5, l'ufficio doganale di uscita appone la corrispondente annotazione al documento amministrativo di accompagnamento.»

55) L'articolo 795 è sostituito dal seguente:

«Articolo 795

1. Quando una merce è uscita dal territorio doganale della Comunità senza aver formato oggetto di una dichiarazione di esportazione, questa è depositata a posteriori dall'esportatore nell'ufficio doganale competente per il luogo in cui egli è stabilito.

Si applica l'articolo 790.

Le autorità doganali accettano la dichiarazione previa produzione, da parte dell'esportatore, di uno dei seguenti elementi:

- a) riferimento alla dichiarazione sommaria di uscita;
- b) prove sufficienti circa la natura e la quantità delle merci, e le circostanze in cui le stesse hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

L'ufficio fornisce altresì, su richiesta del dichiarante, la certificazione di uscita di cui all'articolo 793 bis, paragrafo 2, o all'articolo 796 sexies, paragrafo 1.

2. L'accettazione a posteriori della dichiarazione di esportazione da parte delle autorità doganali non osta all'applicazione delle seguenti misure:

- a) sanzioni previste dalla legislazione nazionale;
- b) le conseguenze di misure in materia di politica agricola o commerciale comune.»

56) L'articolo 796 è soppresso.

57) Nella parte II, titolo IV, è inserito il seguente capitolo 3:

«CAPITOLO 3

Scambio di dati sulle esportazioni tra le autorità doganali mediante le tecnologie dell'informazione e le reti informatiche

Articolo 796 bis

1. L'ufficio doganale di esportazione autorizza lo svincolo delle merci consegnando il documento di accompagnamento di esportazione al dichiarante. Il documento di accompagnamento di esportazione corrisponde al modello e alle note di cui all'allegato 45 *quater*.

2. Quando una spedizione destinata all'esportazione consta di più di un articolo, il documento di accompagnamento di esportazione è integrato da una distinta degli articoli conforme al modello e alle note riportate nell'allegato 45 *quinqüies*. Tale distinta forma parte integrante del documento di accompagnamento di esportazione.

3. Se ciò è autorizzato, il documento di accompagnamento di esportazione può essere stampato dal sistema informatizzato del dichiarante.

Articolo 796 ter

1. In occasione dello svincolo delle merci, l'ufficio doganale di esportazione trasmette gli elementi che si riferiscono all'operazione di esportazione all'ufficio doganale di uscita dichiarato utilizzando il messaggio di esportazione previsto. Il messaggio si basa su dati desunti dalla dichiarazione di esportazione e debitamente integrati dalle autorità doganali.

2. Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più di un ufficio di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un documento di accompagnamento di esportazione.

Articolo 796 quater

Le autorità doganali possono esigere che la notifica dell'arrivo delle merci all'ufficio doganale di uscita sia loro comunicata con mezzi elettronici. In tal caso non è necessario che il documento di accompagnamento di esportazione sia presentato fisicamente alle autorità doganali, ma può essere conservato dal dichiarante.

Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento di cui all'allegato 45 *quater*.

Articolo 796 quinquies

1. L'ufficio doganale di uscita si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato.

L'esame eventuale delle merci è effettuato dall'ufficio doganale di uscita mediante il messaggio di esportazione previsto, ricevuto dall'ufficio doganale di esportazione come base di detto esame.

L'ufficio doganale di uscita sorveglia l'uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità.

2. L'ufficio doganale di uscita invia il messaggio "risultati di uscita" all'ufficio doganale di esportazione, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità. In casi giustificati da circostanze particolari, l'ufficio doganale di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva.

3. In caso di esportazione frazionata, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità da questo ufficio in molte spedizioni, l'ufficio doganale di uscita controlla l'uscita materiale delle merci e invia il messaggio "risultati di uscita" soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

In circostanze eccezionali, quando merci oggetto del messaggio di esportazione previsto sono trasportate verso un ufficio doganale di uscita in una sola spedizione ma lasciano successivamente il territorio doganale della Comunità in molte spedizioni e attraverso più di un ufficio doganale di uscita, l'ufficio doganale di uscita in cui la merce è stata inizialmente presentata autentica, su richiesta debitamente giustificata, una copia del documento di accompagnamento di esportazione per ciascuna spedizione parziale delle merci.

Tale certificazione è accordata dalle autorità doganali soltanto se i dati riportati nel documento di accompagnamento di esportazione corrispondono a quelli del messaggio di esportazione previsto.

La copia pertinente del documento di accompagnamento di esportazione è presentata assieme alle merci all'ufficio doganale di uscita competente. Ciascun ufficio doganale di uscita vista la copia del documento di accompagnamento di esportazione con i dettagli di cui all'articolo 793 *bis*, paragrafo 2, e la restituisce all'ufficio doganale di uscita in cui la spedizione è stata inizialmente presentata. L'ufficio trasmette il messaggio "risultati di uscita" soltanto quando tutte le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

Articolo 796 sexies

1. Dopo aver ricevuto il messaggio "risultati di uscita" di cui all'articolo 796 *quinquies*, paragrafo 2, l'ufficio doganale di esportazione certifica l'uscita materiale delle merci da presentare al dichiarante, mediante il messaggio "notifica di esportazione" o nella forma specificata a tal fine da detto ufficio.

2. Quando l'ufficio doganale di esportazione è informato dall'esportatore o dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 792 *bis*, che le merci svincolate per l'esportazione non hanno lasciato e non lasceranno il territorio doganale della Comunità, o che la dichiarazione è annullata ai sensi dell'articolo 792 *ter*, paragrafo 2, detto ufficio annulla immediatamente la dichiarazione di esportazione e informa l'ufficio doganale di uscita dell'annullamento, mediante il messaggio di "notifica di annullamento di esportazione".»

58) Nella parte II, titolo IV, l'intestazione del capitolo 2 è sostituita dalla seguente:

«CAPITOLO 4

Esportazione temporanea con carnet ATA».

59) All'articolo 806, è aggiunta la seguente lettera h):

«h) ogni indicazione supplementare eventualmente richiesta ai fini della compilazione di una dichiarazione sommaria di uscita, come da allegato 30 *bis*, se richiesta ai sensi dell'articolo 182 *quater* del codice.»

60) Gli articoli 811 e 814 sono soppressi.

61) Nella parte II, titolo V, capitolo 2, prima dell'articolo 841 è inserita la seguente intestazione:

«Sezione 1

Riesportazione».

62) L'articolo 841 è sostituito dal seguente:

«Articolo 841

1. Quando la riesportazione è subordinata a una dichiarazione in dogana, si applicano per analogia gli articoli da 787 a 796 *sexies*, salve le disposizioni speciali eventualmente pertinenti all'atto dell'appuramento del regime doganale con impatto economico precedente alla riesportazione della merce.

2. Quando viene utilizzato un carnet ATA per la riesportazione di merci nell'ambito del regime di ammissione temporanea, la dichiarazione doganale può essere presentata presso un ufficio doganale diverso da quello di cui all'articolo 161, paragrafo 5, del codice.»

63) È inserito l'articolo 841 *bis*:

«Articolo 841 *bis*

Quando la riesportazione non è subordinata a una dichiarazione in dogana, è presentata una dichiarazione sommaria di uscita ai sensi degli articoli da 842 *bis* a 842 *sexies*.

A condizione che sia presentata una dichiarazione sommaria di entrata all'atto del loro ingresso nel territorio doganale della Comunità, non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita per la riesportazione di merci non comunitarie nei seguenti casi:

a) le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunità;

b) le merci sono trasbordate nel luogo in cui sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha trasportate nel territorio doganale della Comunità.

Un breve deposito effettuato in connessione con questo trasbordo è considerato parte integrante del trasbordo. Le misure di controllo tengono conto del carattere particolare della situazione.»

64) Dopo l'articolo 842 è inserita la seguente intestazione:

«Sezione 2

Distruzione e abbandono».

65) Nella parte II, titolo VI, è inserito il seguente capitolo 1:

«CAPITOLO 1

Dichiarazione sommaria di uscita

Articolo 842 *bis*

Quando merci destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità non formano oggetto di una dichiarazione doganale, una dichiarazione sommaria, di seguito denominata "dichiarazione sommaria di uscita", è presentata all'ufficio doganale di uscita ai sensi dell'articolo 793, paragrafo 2, del presente regolamento, conformemente all'articolo 182 *quater* del codice.

Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

- a) i casi enumerati all'articolo 592 *bis*, lettere da a) a j);
- b) quando le merci sono caricate sul territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto situato nel territorio doganale della Comunità e trasportate su una nave o un aeromobile che circola tra detti porti o aeroporti senza effettuare uno scalo intermedio in un porto o aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità;
- c) le merci che beneficiano delle franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali.

Articolo 842 *ter*

1. La dichiarazione sommaria di uscita è resa tramite mezzo informatico. Essa riporta le informazioni stabilite per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 *bis* ed è compilata conformemente alle note esplicative che figurano nel citato allegato.

La dichiarazione sommaria di uscita è autenticata dalla persona che la redige.

2. Le dichiarazioni sommarie di uscita che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 sono registrate dalle autorità doganali non appena le ricevono.

L'articolo 199, paragrafo 1, si applica per analogia.

3. Le autorità doganali ammettono la presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita in forma cartacea in uno dei seguenti casi:

- a) quando il sistema informatizzato delle autorità doganali non funziona;
- b) quando l'applicazione elettronica della persona che presenta la dichiarazione sommaria di uscita non funziona.

Dette dichiarazioni sommarie in forma cartacea sono corredate, all'occorrenza, di distinte di carico o altri documenti commerciali e contengono le informazioni richieste per questo tipo di dichiarazione nell'allegato 30 *bis*.

4. Le autorità doganali stabiliscono, di comune accordo, la procedura da seguire nei casi di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a).

5. Il ricorso a una dichiarazione sommaria di uscita su carta, di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), è soggetto all'approvazione delle autorità doganali.

La dichiarazione sommaria di uscita su carta è firmata dalla persona che la redige.

Articolo 842 *quater*

1. In caso di trasporto multimodale, in cui le merci sono trasferite da un mezzo di trasporto ad un altro per essere trasportate fuori dal territorio doganale della Comunità, il termine per la presentazione della dichiarazione sommaria di uscita è quello applicabile ai mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità, come precisato all'articolo 842 *quinqüies*, paragrafo 1.

2. In caso di trasporto combinato, quando il mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto attivo, l'obbligo di presentare la dichiarazione sommaria di uscita spetta al gestore dell'altro mezzo di trasporto.

Il termine per la presentazione della dichiarazione corrisponde al termine applicabile al mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera, come precisato all'articolo 842 *quinqüies*, paragrafo 1.

Articolo 842 *quinqüies*

1. La dichiarazione sommaria di uscita è presentata all'ufficio di uscita entro i termini precisati all'articolo 592 *ter*, paragrafo 1.

Le disposizioni dell'articolo 592 *ter*, paragrafi 2 e 3, si applicano per analogia.

2. L'ufficio doganale competente procede, su presentazione della dichiarazione sommaria di uscita, ad adeguati controlli sulla base dei rischi, soprattutto ai fini di sicurezza, prima dello svincolo delle merci per l'uscita dalla Comunità, entro un periodo di tempo compreso fra il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 592 *ter*, per il tipo di traffico interessato, e il momento del carico o della partenza delle merci.

Quando merci esentate, ai sensi dell'articolo 592 *bis*, lettere da a) a i), dall'obbligo di una dichiarazione sommaria di uscita lasciano il territorio doganale della Comunità, l'analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.

Le merci possono essere svincolate per l'esportazione non appena è stata effettuata l'analisi dei rischi.

3. Quando si constata che merci destinate all'esportazione dal territorio doganale della Comunità, per le quali una dichiarazione sommaria di uscita è necessaria, non formano oggetto di una tale dichiarazione, la persona che esporta le merci o che assume la responsabilità del loro trasporto fuori dal territorio doganale della Comunità è tenuta a presentare immediatamente una dichiarazione sommaria di uscita.

La presentazione della dichiarazione sommaria di uscita da parte della persona dopo il termine di cui agli articoli 592 *ter* e 592 *quater* non osta all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale.

4. Quando, sulla base dei controlli che hanno effettuato, le autorità doganali non possono concedere lo svincolo delle merci ai fini di esportazione, l'ufficio doganale competente ne informa la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di uscita e, se diversa, la persona responsabile del trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.

Questa notifica è effettuata entro un tempo ragionevole dopo che è stata condotta a termine l'analisi dei rischi per le merci interessate.

Articolo 842 *sexies*

1. I termini di cui all'articolo 842 *quinquies*, paragrafo 1, non si applicano quando accordi internazionali bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi prevedono lo scambio dei dati delle dichiarazioni entro termini diversi da quelli citati in detto articolo.

2. In nessun caso il termine può essere ridotto a una durata inferiore a quella necessaria per effettuare un'analisi dei rischi prima dell'esportazione delle merci dal territorio doganale della Comunità.»

66) Dopo l'articolo 843 è inserita la seguente intestazione:

«CAPITOLO 2

Esportazione temporanea».

67) All'articolo 843, paragrafo 1, la parola «Titolo» è sostituita da «capitolo».

68) È inserito il seguente articolo 865 *bis*:

«Articolo 865 *bis*

Quando la dichiarazione sommaria di entrata è stata modificata e il comportamento dell'interessato non dà adito a sospetti di azioni fraudolente, non sorge alcuna "obbligazione doganale" a norma dell'articolo 202 del codice, come risultato dell'introduzione irregolare di merci che non sono state dichiarate correttamente prima della modifica della dichiarazione.»

69) All'articolo 915, il terzo comma è soppresso.

70) È inserito l'allegato 1 *quater* di cui all'allegato I del presente regolamento.

71) È inserito l'allegato 1 *quinquies* di cui all'allegato II del presente regolamento.

72) È inserito l'allegato 30 *bis* di cui all'allegato III del presente regolamento.

73) È inserito l'allegato 45 *quater* di cui all'allegato IV del presente regolamento.

74) È inserito l'allegato 45 *quinqües* di cui all'allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2008, il termine di rilascio del certificato AEO di cui all'articolo 14 *sexdecies*, paragrafo 2, prima frase, è prolungato a 300 giorni di calendario, il termine per la comunicazione della domanda di cui all'articolo 14 *terdecies*, paragrafo 1, è prolungato a 10 giorni lavorativi, il termine per le informazioni di cui all'articolo 14 *terdecies*, paragrafo 2, è prolungato a 70 giorni di calendario e il termine per la consultazione di cui all'articolo 14 *quaterdecies*, paragrafo 1, è prolungato a 120 giorni di calendario.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. L'articolo 1, punto 3, tranne per quanto riguarda l'articolo 14 *ter*, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 1, punti 23, 25, 28, 41, 44, 45, 70 e 71, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

3. L'articolo 1, punto 3, tranne per quanto riguarda l'articolo 14 *ter*, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 1, punti da 4 a 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, da 46 a 49, 55, 59, 60, 63, da 65 a 68, 72, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO 1 quater

COMUNITÀ EUROPEA

FACSIMILE



Domanda di certificato AEO

(di cui all'articolo 14 *quater*, paragrafo 1)

Avvertenza: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario.

1. Richiedente		Riservato agli uffici doganali	
2. Stato giuridico del richiedente			3. Data di costituzione
4. Indirizzo di costituzione			
5. Sede di attività principale			
6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail)		7. Recapito postale	
8. Numero di partita IVA	9. Numero d'identificazione dell'operatore	10. Numero di registrazione legale	
11. Tipo di certificato richiesto			
<input type="checkbox"/> Certificato AEO — Semplificazioni doganali <input type="checkbox"/> Certificato AEO — Sicurezza <input type="checkbox"/> Certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza			
12. Settore economico di attività		13. Stato o Stati membri in cui sono effettuate operazioni doganali	

14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera	15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 <i>duodecies</i> , paragrafo 4
16. Ufficio di gestione della documentazione doganale:	
17. Ufficio incaricato di fornire la documentazione doganale:	
18. Ufficio di contabilità principale:	
19. Firmato: Data: Nome: Numero di allegati:	

Note esplicative

1. **Richiedente:**
Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda.
2. **Status giuridico:**
Indicare lo status giuridico come appare nell'atto di costituzione.
3. **Data di costituzione:**
Indicare — in cifre — il giorno, il mese e l'anno di costituzione.
4. **Indirizzo di costituzione:**
Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita l'impresa del richiedente, incluso il paese.
5. **Sede di attività principale:**
Indicare l'indirizzo completo del luogo in cui è esercitata l'attività principale dell'impresa del richiedente.
6. **Persona di contatto:**
Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico della persona designata nella vostra impresa come punto di contatto per le autorità doganali durante l'esame della vostra domanda.
7. **Recapito postale:**
Da compilare soltanto se questo recapito è diverso dall'indirizzo di costituzione.
- 8, 9 e 10. **Numeri di partita IVA, di identificazione dell'operatore e di registrazione legale:**
Indicare i numeri richiesti.

Il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore è (sono) il numero (i numeri) di identificazione registrato (registrati) dall'autorità (dalle autorità) doganale (doganali).

Il numero di registrazione legale è il numero di registrazione fornito dall'ufficio di registrazione della società.

Se sono identici, indicare solo il numero di partita IVA.

Se il richiedente non ha un numero di identificazione dell'operatore, poiché tale numero non esiste nello Stato membro in cui è stabilito, lasciare lo spazio in bianco.
11. **Tipo di certificato richiesto:**
Barrare la casella o le caselle pertinenti.
12. **Settore economico di attività:**
Descrivere l'attività esercitata.
13. **Stati membri nei quali sono effettuate operazioni doganali:**
Indicare il codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi interessati.
14. **Informazioni sull'attraversamento di frontiera:**
Indicare il nome degli uffici doganali presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera.
15. **Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 *duodecies*, paragrafo 4:**
Se sono già state concesse semplificazioni, precisarne la natura, la procedura doganale corrispondente e il numero dell'autorizzazione. La procedura doganale va indicata mediante i codici utilizzati nella seconda o terza suddivisione del riquadro 1 del documento amministrativo unico.

In caso di agevolazioni già accordate, indicare il numero del certificato.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati menzionati nell'articolo 14 *duodecies*, paragrafo 4, indicare il tipo e il numero del o dei certificati.

16, 17 e 18. **Uffici di gestione della documentazione/contabilità principale:**

Indicare l'indirizzo completo degli uffici competenti. Se l'indirizzo è identico, compilare soltanto la casella 16.

19. **Nome, data e firma del richiedente:**

Firma: il firmatario deve precisare la sua funzione. Il firmatario dovrebbe essere sempre la persona che rappresenta l'impresa del richiedente nell'insieme.

Nome: nome e timbro del richiedente.

Numero di allegati: il richiedente fornisce le informazioni generali seguenti.

1. Indicare i principali proprietari/azionisti (nome, indirizzo e le rispettive quote). Indicare i membri del consiglio di amministrazione. I proprietari hanno precedenti di non conformità presso le autorità doganali?
 2. Nome della persona responsabile della gestione delle questioni doganali nell'impresa del richiedente.
 3. Descrizione delle attività economiche del richiedente.
 4. Dettagli sulla posizione dei vari siti dell'impresa del richiedente e breve descrizione delle attività svolte in ciascun sito. Precisare se il richiedente e ciascun sito agiscono nella catena di approvvigionamento a nome e per conto proprio oppure a nome proprio e per conto di un'altra persona o a nome e per conto di un'altra persona.
 5. Specificare se le merci sono acquistate da e/o fornite a società affiliate al richiedente.
 6. Descrizione dell'organizzazione interna dell'impresa del richiedente. Allegare eventuali documenti sulle funzioni/competenze di ciascun dipartimento.
 7. Numero di dipendenti in totale e in ciascun dipartimento.
 8. Nomi dei principali dirigenti (direttori generali, capi di dipartimento, amministratori dei servizi di contabilità, responsabile degli affari doganali ecc.). Descrizione delle procedure applicate solitamente quando il dipendente competente è assente, temporaneamente o permanentemente.
 9. Nome e posizione delle persone con competenze specifiche nel settore doganale in seno all'organizzazione del richiedente. Valutazione del livello delle conoscenze di queste persone in materia di utilizzo degli strumenti informatici nei settori doganali e commerciali e sulle questioni generali di carattere commerciale.
 10. Accordo o disaccordo alla pubblicazione delle informazioni contenute nel certificato AEO nell'elenco degli operatori economici autorizzati di cui all'articolo 14 *quinquies*, paragrafo 4.»
-

ALLEGATO II

«ALLEGATO 1 quinquies

COMUNITÀ EUROPEA

FACSIMILE



Certificato AEO

..... (Numero del certificato)	
1. Titolare del certificato AEO	2. Autorità che rilascia il certificato

Il titolare indicato nel riquadro 1 è un:

Operatore economico autorizzato

- Semplificazioni doganali
- Sicurezza
- Semplificazioni doganali/Sicurezza

3. Data di decorrenza della validità del certificato:

--

Note esplicative

Numero di certificato

Il numero del certificato deve sempre cominciare con il codice ISO alfa-2 dello Stato membro di rilascio, seguito da una delle sigle seguenti:

AEOC, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali

AEOS, per: Certificato AEO — Sicurezza

AEOF, per: Certificato AEO — Semplificazioni doganali/Sicurezza.

Tali sigle devono essere seguite dal numero nazionale di autorizzazione.

1. Titolare del certificato AEO:

Indicare il nome completo del titolare, come appare nella casella 1 del modulo di domanda nell'allegato 1 *quater*, nonché il numero (i numeri) di partita IVA che appare (appaiono) nella casella 8 del modulo di domanda, all'occorrenza il numero (i numeri) di identificazione dell'operatore (casella 9 del modulo di domanda), e il numero di registrazione legale (casella 10 del modulo di domanda).

2. Autorità che rilascia il certificato:

Firma, nome e timbro dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro che rilascia il certificato.

Il nome dell'amministrazione delle dogane dello Stato membro può essere indicato a livello regionale se la struttura organizzativa dell'amministrazione lo prevede.

Riferimento al tipo di certificato:

Barrare la casella o le caselle pertinenti.

3. Data di decorrenza della validità del certificato:

Indicare il giorno, il mese e l'anno, ai sensi dell'articolo 14 *octodecies*, paragrafo 1.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO 30 bis

1. Note introduttive alle tabelle

Nota 1. Indicazione generale

- 1.1. La dichiarazione sommaria che deve essere presentata per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita dallo stesso contiene, per ciascun tipo di merci, le informazioni indicate nelle tabelle da 1 a 5.
- 1.2. Le tabelle da 1 a 6 comprendono tutti i dati necessari per le procedure e le dichiarazioni di cui trattasi. Esse forniscono un quadro globale dei requisiti richiesti per le diverse procedure e dichiarazioni.
- 1.3. I titoli delle colonne sono di immediata comprensione e si riferiscono alle procedure e alle dichiarazioni. In caso di deposito temporaneo si utilizzano i dati di cui alla colonna «Dichiarazione sommaria di entrata» della tabella 1.
- 1.4. La lettera "X" in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello della voce corrispondente alle merci. La lettera "Y" in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a livello di intestazione. La lettera "Z" in una determinata casella delle tabelle indica che il dato di cui trattasi è richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente alla voce relazione di trasporto. Ogni combinazione di queste lettere "X" "Y" e "Z" indica che il dato di cui trattasi può essere richiesto per la procedura o la dichiarazione descritta nel titolo della colonna pertinente a ognuno dei livelli interessati.
- 1.5. Nel presente allegato l'uso dei termini dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita fa riferimento, rispettivamente, alle dichiarazioni sommarie di cui agli articoli 36 bis, paragrafo 1, e 182 bis, paragrafo 1, del codice.
- 1.6. Le descrizioni e le note di cui alla sezione 4 relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e alle procedure semplificate si riferiscono ai dati indicati nelle tabelle da 1 a 6.

Nota 2. Dichiarazione in dogana utilizzata come dichiarazione sommaria

- 2.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all'allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di entrata" delle tabelle da 1 a 4.

Quando una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di entrata" delle tabelle da 1 a 4.

- 2.2. Quando si applica l'articolo 14 ter, paragrafo 3, e qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia utilizzata come una dichiarazione sommaria, a norma dell'articolo 36 quater, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all'allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna "AEO Dichiarazione sommaria di entrata" della tabella 5.

Quando si applica l'articolo 14 ter, paragrafo 3, e una dichiarazione in dogana, di cui all'articolo 76, paragrafo 1 del codice, è utilizzata come dichiarazione sommaria a norma dell'articolo 36 quater, paragrafo 1 del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna "AEO Dichiarazione sommaria di entrata" della tabella 5.

Nota 3. Dichiarazione in dogana di esportazione

- 3.1. Qualora una dichiarazione in dogana, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell'articolo 182 *ter* del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all'allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di uscita" delle tabelle 1 e 2.

Qualora una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del codice, sia prescritta a norma dell'articolo 182 *ter* del codice, essa deve includere, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna "Dichiarazione sommaria di uscita" delle tabelle 1 e 2.

- 3.2. Quando si applica l'articolo 14 *ter*, paragrafo 3, e qualora sia prescritta una dichiarazione in dogana come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell'articolo 182 *ter* del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui all'allegato 37 o 37 bis, le informazioni specificate nella colonna "AEO Dichiarazione sommaria di uscita" della tabella 5.

Quando si applica l'articolo 14 *ter*, paragrafo 3, e sia prescritta una dichiarazione in dogana di cui all'articolo 76, paragrafo 1, del codice, essa deve includere, a norma dell'articolo 182 *ter* del codice, oltre alle indicazioni prescritte per la procedura specifica di cui alla tabella 6, le informazioni specificate nella colonna "AEO Dichiarazione sommaria di uscita" della tabella 5.

Nota 4. Altre circostanze particolari relative alle dichiarazioni di entrata e di uscita e taluni tipi di traffico di merci. Note alle tabelle da 2 a 4

- 4.1. Le colonne "Dichiarazione sommaria di uscita — spedizioni postali e per espresso" e "Dichiarazione sommaria di entrata — spedizioni postali e per espresso" della tabella 2 contengono i dati richiesti che possono essere forniti alle autorità doganali per via elettronica in vista dell'analisi di rischio prima della partenza o dell'arrivo delle spedizioni per espresso.
- 4.2. Ai fini del presente allegato per spedizione postale si intende una singola unità del peso massimo di 50 kg trasportata mediante sistema postale, in conformità delle disposizioni della Convenzione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi a norma di dette disposizioni.
- 4.3. Ai fini del presente allegato per spedizione per espresso si intende una singola unità trasportata mediante un servizio integrato di raccolta, trasporto, sdoganamento e consegna in maniera rapida e con una scadenza precisa che garantisca la tracciabilità e il controllo di tali unità per tutta la durata della prestazione.
- 4.4. La colonna "Uscita — approvvigionamento di navi e di aeromobili" della tabella 2 comprende i dati richiesti nelle dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aeromobili.
- 4.5. Le tabelle 3 e 4 contengono le informazioni necessarie alle dichiarazioni sommarie di entrata in relazione alle modalità di trasporto su strada e su ferrovia.
- 4.6. Della tabella 3 relativa alla modalità di trasporto su strada si applica anche in caso di trasporto multimodale salvo che non sia diversamente disposto alla sezione 4.

Nota 5. Procedure semplificate

- 5.1. Le dichiarazioni per le procedure semplificate di cui agli articoli 254, 260, 266, 268, 275, 280, 282, 285, 285 bis, 288 e 289 comprendono le informazioni specificate nella tabella 6.
- 5.2. Il formato ridotto per taluni dati previsti nell'ambito delle procedure semplificate non limita né influenza i requisiti di cui agli allegati 37 e 38, segnatamente rispetto alle informazioni da fornire nelle dichiarazioni complementari.

2. Prescrizione per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita

2.1. *Situazione per i modi di trasporto aereo, navale e lungo le vie di navigazione interna e altri modi di trasporto o situazioni non contenute nelle tabelle da 2 a 4 — Tabella 1*

Voce	Dichiarazione sommaria di uscita (cfr. nota 3.1)	Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1)
Numero di articoli	Y	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y
Spedizioniere	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y
Trasportatore		Z
Parte destinataria della notifica		X/Y
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera		Z
Numero di riferimento del trasporto		Z
Codice del primo luogo di arrivo		Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale		Z
Codici del o dei paesi di transito	Y	Y
Ufficio doganale all'uscita	Y	
Localizzazione delle merci	Y	
Luogo di carico		X/Y
Codice del luogo di scarico		X/Y
Designazione delle merci	X	X
Tipo di colli (codice)	X	X
Numero di colli	X	X
Marchi di spedizione	X/Y	X/Y
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y	X/Y
Numero di articolo	X	X
Codice delle merci	X	X
Massa lorda (kg)	X/Y	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X	X
Numero del suggello	X/Y	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y	X/Y
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y

2.2. Spedizioni postali e per espresso, approvvigionamento di navi e di aeromobili — Tabella 2

Voce	Dichiarazione sommaria di uscita — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 3.1 e da 4.1 a 4.3)	Dichiarazione sommaria di uscita — Approvvigionamento di navi e di aeromobili preparazione (cfr. note 3.1 e 4.4)	Dichiarazione sommaria di entrata — Spedizioni postali e per espresso (cfr. note 2.1 e da 4.1 a 4.3)
Numero di riferimento unico delle spedizioni		X/Y	
Numero del documento di trasporto		X/Y	
Spedizioniere	X/Y	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y	X/Y
Trasportatore			Z
Codici del o dei paesi di transito	Y		Y
Ufficio doganale all'uscita	Y	Y	
Localizzazione delle merci	Y	Y	
Luogo di carico			Y
Codice del luogo di scarico			X/Y
Designazione delle merci	X	X	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato		X/Y	
Numero di articolo	X	X	X
Codice delle merci	X	X	X
Massa lorda (kg)	X/Y	X/Y	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X		X
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y	X/Y	X/Y
Data della dichiarazione	Y	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y	Y

2.3. Modalità di trasporto su strada — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 3

Voce	Strada — Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1)
Numero di articoli	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y
Spedizioniere	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y
Destinatario	X/Y
Trasportatore	Z
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo	Z
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codici dei paesi di transito	Y
Luogo di carico	X/Y
Codice del luogo di scarico	X/Y
Designazione delle merci	X
Tipo di colli (codice)	X
Numero di colli	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y
Numero di articolo	X
Codice delle merci	X
Massa lorda	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X
Numero del suggello	X/Y
Data della dichiarazione	Y
Firma/Autenticazione	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y

2.4. Modalità di trasporto su ferrovia — Informazioni sulla dichiarazione sommaria di entrata — Tabella 4

Voce	Ferrovia — Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.1)
Numero di articoli	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y
Spedizioniere	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione <u>sommaria</u>	Y
Destinatario	X/Y
Trasportatore	Z
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo	Z
Numero di riferimento del trasporto	Z
Codice del primo luogo di arrivo	Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale	Z
Codici dei paesi di transito	Y
Luogo di carico	X/Y
Codice del luogo di scarico	X/Y
Designazione delle merci	X
Tipo di colli (codice)	X
Numero di colli	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y
Numero di articolo	X
Codice delle merci	X
Massa lorda	X/Y
Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto	X/Y
Codice delle merci pericolose (ONU)	X
Numero del sigillo	X/Y
Data della dichiarazione	Y
Firma/Autenticazione	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y

2.5. Operatori economici autorizzati — Dati ridotti richiesti per le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita — Tabella 5

Voce	Dichiarazione sommaria di uscita (cfr. nota 3.2)	Dichiarazione sommaria di entrata (cfr. nota 2.2)
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X/Y	X/Y
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y
Spedizioniere	X/Y	X/Y
Persona che presenta la dichiarazione sommaria	Y	Y
Destinatario	X/Y	X/Y
Trasportatore		Z
Parte destinataria della notifica		X/Y
Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera		Z
Numero di riferimento del trasporto		Z
Codice del primo luogo di arrivo		Z
Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale		Z
Codici del o dei paesi di transito	Y	Y
Ufficio doganale all'uscita	Y	
Luogo di carico		X/Y
Designazione delle merci	X	X
Numero di colli	X	X
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato	X/Y	X/Y
Codice delle merci	X	X
Data della dichiarazione	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y
Indicatore di circostanze particolari	Y	Y

3. Dati richiesti per le procedure semplificate — Tabella 6

Voce	Domiciliazione di esportazione (cfr. nota 3.1)	Dichiarazione semplificata di esportazione (cfr. nota 3.1)	Dichiarazione incompleta di esportazione (cfr. nota 3.1)	Domiciliazione di importazione (cfr. nota 2.1)	Dichiarazione semplificata di importazione (cfr. nota 2.1)	Dichiarazione incompleta di importazione (cfr. nota 2.1)
Dichiarazione		Y	Y		Y	Y
Numero di articoli		Y	Y		Y	Y
Numero di riferimento unico delle spedizioni	X	X	X	X	X	X
Numero del documento di trasporto	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
Spedizioniere/esportatore	X/Y	X/Y	X/Y			
Destinatario				X/Y	X/Y	X/Y
Dichiarante/rappresentante	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Codice valuta				X	X	X
Ufficio doganale all'uscita	Y	Y	Y			
Ufficio doganale per la dichiarazione complementare			Y			
Designazione delle merci	X	X	X	X	X	X
Tipo di colli (codice)	X	X	X	X	X	X
Numero di colli	X	X	X	X	X	X
Marchi di spedizione	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
Numero di identificazione del materiale, se containerizzato				X/Y	X/Y	X/Y
Numero di articolo		X	X		X	X
Codice delle merci	X	X	X	X	X	X
Massa lorda (kg)				X	X	X
Regime	X	X	X	X	X	X
Massa netta (kg)	X	X	X	X	X	X
Prezzo dell'articolo				X	X	X
Numero di riferimento della procedura semplificata	X			X		
Numero di autorizzazione	X	X		X	X	
Informazioni supplementari				X	X	X
Data della dichiarazione	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Firma/Autenticazione	Y	Y	Y	Y	Y	Y

4. Note esplicative dei dati

Dichiarazione

Inserire i codici indicati nell'allegato 38 per la casella n. 1, prima e seconda suddivisione del DAU.

Numero di articoli ⁽¹⁾

Numero totale di articoli dichiarato nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

[Rif.: casella n. 5 del DAU].

Numero di riferimento unico delle spedizioni

Numero unico assegnato alle merci, per l'entrata, l'importazione l'uscita e l'esportazione. Si utilizzano i codici OMD (ISO15459) o equivalenti.

Dichiarazioni sommarie: si tratta di un'alternativa al numero del documento di trasporto, quando quest'ultimo non è disponibile.

Procedure semplificate: questa informazione può essere fornita ove disponibile.

Questo dato funge da link con altre fonti di informazione utili.

[Rif.: casella n. 7 del DAU].

Numero del documento di trasporto

Riferimento al documento che accompagna il trasporto delle merci nel territorio doganale o fuori dal territorio doganale.

Comprende il codice del tipo di documento di trasporto indicato all'allegato 38, seguito dal numero di identificazione del documento in questione.

Questo dato costituisce un'alternativa al numero di riferimento unico per le spedizioni [UCR] quando quest'ultimo non è disponibile. Funge da link con altre fonti di informazione utili.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: numero della fattura o della distinta di carico.

Dichiarazioni sommarie di entrata per la modalità di trasporto su strada: tale informazione deve essere fornita ove disponibile e può includere riferimenti al carnet TIR e al documento di trasporto CMR.

[Rif.: casella n. 44 del DAU].

Spedizioniere ⁽²⁾

La parte che spedisce le merci come stipulato nel contratto di trasporto dalla persona che lo ha firmato.

Dichiarazioni sommarie di uscita: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria.

Spedizioniere/esportatore ⁽²⁾

La persona che effettua — o per conto della quale è resa — la dichiarazione d'esportazione e che ha la proprietà dei beni o un analogo diritto di disporre di essi al momento dell'accettazione della dichiarazione.

[Rif.: casella n. 2 del DAU].

⁽¹⁾ Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

⁽²⁾ In codice, ove disponibile.

Persona che presenta la dichiarazione sommaria ⁽¹⁾

Dichiarazioni sommarie di entrata: una delle persone menzionate all'articolo 36 *ter*, paragrafi 3 e 4, del codice.

Dichiarazioni sommarie di uscita: la parte definita all'articolo 182 *quinqies*, paragrafo 3, del codice. Questa informazione non è fornita qualora, a norma dell'articolo 182 *bis*, paragrafo 1, del codice, le merci sono coperte da una dichiarazione in dogana.

Nota: Questa informazione è necessaria per identificare la persona che presenta la dichiarazione.

Destinatario ⁽¹⁾

La parte a cui le merci sono effettivamente destinate.

Dichiarazioni sommarie di entrata: questo dato deve essere fornito quando si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile «con girata in bianco» il destinatario non è noto e l'informazione a lui relativa è sostituita dal seguente codice 10600.

Base giuridica	Oggetto	Casella	Codice
Allegato 30 <i>bis</i>	Situazioni relative a polizze di carico vendibili "con girata in bianco", in caso di dichiarazioni sommarie di entrata per le quali non siano note le informazioni concernenti il destinatario.	44	10600

Dichiarazioni sommarie di uscita: nei casi di cui all'articolo 789 questa informazione deve essere fornita se disponibile.

[Rif.: casella n. 8 del DAU].

Dichiarante/rappresentante ⁽¹⁾

Da indicare se diverso dallo spedizioniere/esportatore all'esportazione/dal destinatario all'importazione.

[Rif.: casella n. 14 del DAU].

Codice di qualifica del dichiarante/rappresentante

Codice che specifica la qualifica del dichiarante o del rappresentante. I codici da utilizzare sono quelli elencati all'allegato 38 nella casella n. 14 del DAU.

Trasportatore ⁽¹⁾

Parte che trasporta le merci all'entrata nel territorio doganale. Questo dato deve essere indicato se si tratta di una persona diversa da quella che presenta la dichiarazione sommaria. Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Parte destinataria della notifica ⁽¹⁾

Parte da informare dell'entrata delle merci all'importazione. Questo dato deve essere fornito ove pertinente. Nel caso in cui le merci siano trasportate con polizza di carico vendibile "con girata in bianco" il destinatario non è menzionato, è inserito il codice 10600 ed è sempre indicata la parte destinataria della notifica.

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera del territorio doganale dell'UE. Per l'identità vanno utilizzate le definizioni previste all'allegato 37 nella casella n. 18 del DAU. Per la nazionalità vanno utilizzati i codici previsti all'allegato 38 nella casella n. 21 del DAU.

Modo di trasporto su ferrovia: deve essere fornito il numero del vagone.

⁽¹⁾ In codice, ove disponibile.

Numero di riferimento del trasporto ⁽¹⁾

Identificazione dell'itinerario compiuto dal mezzo di trasporto, ad esempio numero del viaggio, numero del volo o numero dell'uscita, se pertinenti.

Modo di trasporto su ferrovia: deve essere fornito il numero del convoglio. Questo dato deve essere fornito in caso di trasporto multimodale, se pertinente.

Codice del primo luogo di arrivo

Identificazione del primo luogo di arrivo nel territorio doganale, ossia un porto (via marittima), un aeroporto (via aerea) o un posto di frontiera (via terrestre).

Il codice deve conformarsi al seguente modello: UN/LOCODE (an.. 5) + codice nazionale (an..6).

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: il codice deve seguire il modello fornito per gli uffici doganali all'allegato 38.

Data e ora di arrivo nel primo luogo di arrivo sul territorio doganale

Data e ora/data e ora previste di arrivo del mezzo di trasporto al primo aeroporto (via aerea), al primo posto di frontiera (via terrestre) o al primo porto (via marittima). Va utilizzato un codice di 12 cifre (AAAAMMGGHHMM). Deve essere indicata l'ora locale del primo posto di arrivo.

Codici del o dei paesi di transito

Identificazione in ordine cronologico dei paesi attraverso i quali le merci sono trasportate dal paese di partenza iniziale a quello di destinazione finale. Comprende il paese di partenza iniziale e quello di destinazione finale delle merci. Vanno utilizzati i codici indicati nell'allegato 38 nella casella n. 2 del DAU. Queste informazioni devono essere fornite nella misura in cui sono conosciute.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in uscita: deve essere fornito solo il paese di destinazione finale delle merci.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in entrata: deve essere fornito solo il paese di partenza iniziale delle merci.

Codice valuta

Codice indicato all'allegato 38 nella casella n. 22 del DAU per la valuta in cui la fattura commerciale è stata redatta.

Questa informazione è utilizzata insieme a quella "Prezzo dell'articolo" ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare. [Rif.: caselle n. 22 e n. 44 del DAU].

Ufficio doganale di uscita

Codice indicato all'allegato 38 nella casella n. 29 del DAU in riferimento all'ufficio doganale di uscita, conformemente all'articolo 793, paragrafo 2.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in uscita: esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Ufficio doganale per la dichiarazione complementare

Dichiarazioni incomplete di esportazione: questo dato deve essere utilizzato solo nei casi di cui all'articolo 281, paragrafo 3.

Localizzazione delle merci ⁽¹⁾

Il luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate.

[Rif.: casella n. 30 del DAU].

⁽¹⁾ Dato da indicare ove pertinente.

Luogo di carico ⁽¹⁾

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono caricate sul mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato.

Dichiarazioni sommarie per le spedizioni postali e per espresso in entrata: esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: può essere il luogo di presa in carico delle merci ai sensi del contratto di trasporto o l'ufficio doganale di partenza TIR.

Codice del luogo di scarico ⁽¹⁾

Nome del porto marittimo, aeroporto, autoporto, stazione ferroviaria o altro luogo in cui le merci sono scaricate dal mezzo utilizzato per il loro trasporto, compreso il paese in cui è situato.

Modi di trasporto su ferrovia e su strada: se il codice non è disponibile, deve essere indicato il nome del luogo con la massima precisione possibile.

Nota: Questo dato fornisce informazioni utili per la gestione della procedura.

Designazione delle merci

Dichiarazioni sommarie: è la descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire ai servizi doganali di identificare le merci. Termini generici, quali "collettame", "carico" o "parti", non possono essere accettati. Un elenco di tali termini generici sarà pubblicato dalla Commissione. Non è necessario fornire questa informazione quando è specificato il codice delle merci.

Procedure semplificate: è la descrizione a fini tariffari.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Tipo di colli (codice)

Codice che specifica il tipo di colli conformemente all'allegato 38 nella casella n. 31 del DAU (raccomandazione UN/ECE n. 21, allegato VI).

Numero di colli

Numero di unità singole imballate in modo da non poter essere divise senza prima aprire l'imballaggio, o numero di pezzi se le merci sono prive di imballaggio. Questo dato non deve essere fornito nel caso di merci alla rinfusa.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Marchi di spedizione

Descrizione libera dei marchi e dei numeri sulle unità di trasporto o sui colli.

Questo dato va indicato soltanto per le merci imballate, ove pertinente. Ove le merci siano containerizzate, il numero di container può sostituire i marchi di spedizione, che possono tuttavia essere forniti dall'operatore se disponibili. I marchi di spedizione possono essere sostituiti dal numero di riferimento unico o dai riferimenti figuranti nel documento di trasporto che consentono di identificare inequivocabilmente tutti i colli della spedizione.

Nota: Questo dato è utile per identificare le spedizioni.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

Numero di identificazione del materiale, se containerizzato

Marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container.

[Rif.: casella n. 31 del DAU].

⁽¹⁾ In codice, ove disponibile.

Numero di articoli ⁽¹⁾

Numero dell'articolo in relazione al numero totale di articoli riportati nella dichiarazione o nella dichiarazione sommaria.

Da utilizzare soltanto quando vi sono più articoli.

Nota: Questo dato, che è fornito automaticamente dai sistemi informatizzati, aiuta a identificare l'articolo interessato nella dichiarazione.

[Rif.: casella n. 32 del DAU].

Codice delle merci

Numero di codice corrispondente all'articolo in questione.

Dichiarazioni sommarie di entrata: prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Procedure semplificate di importazione: codice TARIC a 10 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

Dichiarazioni sommarie di uscita: prime 4 cifre del codice NC. Non è necessario indicare questo dato se è fornita la designazione delle merci.

Dichiarazioni sommarie di uscita per l'approvvigionamento di navi e di aerei: una nomenclatura specifica e semplificata delle merci sarà pubblicata dalla Commissione.

Procedure semplificate di esportazione: codice NC a 8 cifre. Gli operatori possono, se del caso, completare queste informazioni con codici TARIC supplementari. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 33 del DAU].

Massa lorda (kg)

Peso (massa) delle merci corrispondente alla dichiarazione, compreso l'imballaggio, ma escluso il materiale di trasporto.

Ove possibile, l'operatore può indicare tale peso a livello dell'articolo nella dichiarazione.

Procedure semplificate di importazione: questo dato deve essere fornito solo ove sia necessario per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 35 del DAU].

Regime

Codice regime indicato all'allegato 38 nella casella n. 37, prima e seconda suddivisione, del DAU.

Gli Stati membri possono derogare all'obbligo di fornire i codici indicati all'allegato 38 nella casella n. 37, seconda suddivisione, del DAU, per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

⁽¹⁾ Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.

Massa netta (kg)

Peso (massa) delle merci propriamente dette, prive di tutti i loro imballaggi.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'importazione e all'esportazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 38 del DAU].

Prezzo dell'articolo

Prezzo delle merci per l'articolo interessato nella dichiarazione. Questa informazione è utilizzata insieme al "codice valuta" ove sia necessaria per il calcolo dei dazi all'importazione.

Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo per le dichiarazioni semplificate e le procedure di domiciliazione all'importazione ove le condizioni prescritte nelle autorizzazioni legate a tali procedure consentano loro di rimandare la raccolta di questo dato, indicandolo nella dichiarazione complementare.

[Rif.: casella n. 42 del DAU].

Numero di riferimento della procedura semplificata

Numero di riferimento dell'iscrizione nei registri contabili per le procedure descritte agli articoli 266 e 285 bis. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo ove esistano altri sistemi soddisfacenti di tracciabilità delle spedizioni.

Informazioni supplementari

Inserire il codice 10100 nel caso in cui si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1147/2002 ⁽¹⁾ (merci importate con certificati di idoneità alla navigazione aerea).

[Rif.: casella n. 44 del DAU].

Numero di autorizzazione

Numero di autorizzazione della procedura semplificata. Gli Stati membri possono derogare a tale obbligo se i loro sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio l'identificazione dell'operatore.

Codice delle merci pericolose (ONU)

Il codice di identificazione delle merci pericolose delle Nazioni Unite (UNDG) è un numero di serie unico attribuito nell'ambito delle Nazioni Unite alle sostanze e agli articoli contenuti in un elenco delle merci pericolose più comunemente trasportate.

Questo dato deve essere fornito solo dove è pertinente.

Numero del suggello ⁽²⁾

Numeri di identificazione del suggello apposto al materiale di trasporto, ove pertinente.

Codice del metodo di pagamento delle spese di trasporto

Vanno utilizzati i codici seguenti:

- A Pagamento in contanti
- B Pagamento con carta di credito
- C Pagamento con assegno
- D Altri (per esempio, con addebito su un conto)
- H Trasferimento elettronico di fondi
- Y Titolare del conto presso il trasportatore
- Z Non prepagato

Questa informazione deve essere fornita se disponibile.

⁽¹⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 8.

⁽²⁾ In codice, ove disponibile.

Data della dichiarazione ⁽¹⁾

Data in cui le diverse dichiarazioni sono state rilasciate e, se del caso, firmate o comunque autenticate.

Per le procedure di domiciliazione a norma degli articoli 266 e 285 bis si tratta della data di iscrizione nei registri contabili.

[Rif.: casella n. 54 del DAU].

Firma/Autenticazione ⁽¹⁾

[Rif.: casella n. 54 del DAU].

Indicatore di circostanze particolari

Elemento in codice che indica la circostanza speciale invocata dall'operatore interessato.

- A Spedizioni postali e per espresso
- B Approvvigionamento di navi e di aerei
- C Modo di trasporto su strada
- D Modo di trasporto su ferrovia
- E Operatori economici autorizzati

Questo dato va fornito solo ove il beneficio di una circostanza particolare diversa da quelle di cui alla tabella 1 sia chiesto dalla persona che presenta la dichiarazione sommaria.

Esso non va indicato qualora possa essere ricavato automaticamente e senza equivoco dagli altri dati forniti dall'operatore.

⁽¹⁾ Generato automaticamente dai sistemi informatizzati.»

ALLEGATO IV

«ALLEGATO 45 quater

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

Capitolo I

Modello del documento di accompagnamento delle esportazioni

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO DELLE ESPORTAZIONI

2 Speditore/Esportatore N.

1 DICHIARAZIONE MRN

5 Articoli 6 Totale dei colli Data del rilascio:
 Ufficio doganale:

8 Destinatario N.

15 C.P. sped./esport. 17 Cod P. destinaz.
 a

18 Identità del mezzo di trasporto alla partenza

29 Ufficio d'uscita

31 Colli e designazione delle merci

Marchi e numeri — N. contenitori — Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

46 Valore statistico

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Risultato:
 Suggelli apposti: Numero:
 marche:
 Termine limite (data):

K CONTROLLO DA PARTE DELL'UFFICIO DI USCITA

Data di arrivo:
 Controllo dei sigilli:
 Osservazioni:

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) del documento di accompagnamento delle esportazioni

Il documento di accompagnamento delle esportazioni viene stampato in base ai dati ricavati dalla dichiarazione di esportazione, eventualmente modificati dal dichiarante/rappresentante e/o rettificati dall'ufficio di esportazione e completati con:

1. MRN (*numero di riferimento del movimento*)

Le informazioni sono presentate sotto forma alfanumerica a 18 caratteri secondo il modello seguente:

	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Ultime due cifre dell'anno di accettazione formale della dichiarazione di esportazione (AA)	Numerico 2	06
2	Identificatore del paese di esportazione (codice alfa-2 come previsto per la casella 2 del documento amministrativo unico di cui all'allegato 38)	Numerico 2	PL
3	Identificatore unico dell'operazione di esportazione per anno e per paese	Alfanumerico 13	9876AB8890123
4	Carattere di controllo	Alfanumerico 1	5

Campi 1 e 2 come illustrato sopra.

Nel campo 3 deve figurare un identificatore dell'operazione del sistema di controllo delle esportazioni. Le modalità d'uso di tale campo sono stabilite dalle singole amministrazioni nazionali, con l'obbligo di attribuire un numero esclusivo ad ogni operazione di transito trattata nel corso dell'anno nel paese. Le amministrazioni nazionali che desiderino includere il numero di riferimento dell'ufficio doganale nell'MRN possono utilizzare sino ai primi 6 caratteri per inserire il numero nazionale dell'ufficio doganale.

Nel campo 4 dev'essere inserito un carattere di controllo dell'intero MRN. Questo campo permette di individuare eventuali errori nell'acquisizione dell'intero MRN.

L'MRN viene stampato anche sotto forma di codice a barre utilizzando il "codice 128" standard, set di caratteri "B".

2. *Ufficio doganale*

Numero di riferimento dell'ufficio di esportazione.

Il documento di accompagnamento delle esportazioni non deve subire modifiche, aggiunte o soppressioni, salvo altrimenti specificato nel presente regolamento.»

ALLEGATO V

«ALLEGATO 45 quinquies

ELENCO DI ARTICOLI PER L'ESPORTAZIONE

Capitolo I

Modello dell'elenco di articoli per l'esportazione

Capitolo II

Note esplicative e particolari (dati) dell'elenco degli articoli

Quando un'esportazione consiste di più di un articolo, l'elenco degli articoli viene sempre stampato a decorrere dal sistema informatizzato e dev'essere allegato al documento di accompagnamento delle esportazioni.

Le caselle dell'elenco degli articoli possono essere ingrandite in senso verticale.

Devono essere stampati i seguenti dati:

1. MRN — numero di riferimento del movimento come definito nell'allegato 45 *quater*;
 2. i dati da inserire nelle caselle a livello di ciascun articolo devono risultare come segue:
 - a) n. articolo — numero di serie dell'articolo corrente;
 - b) le caselle rimanenti vengono compilate conformemente alle disposizioni di cui alle note esplicative dell'allegato 37, eventualmente in forma codificata.»
-